DIFESA

Della Caſa di Converſano

CONTRO

L' Illuſtre Principe della Rocca.

Intornò alla Diſcuſſione delle ſcambievoli pretenſioni, fatta in eſecuzione della ſentenza del S.R.C. del 1750.

PARTE SECONDA





PARTE II.

Delle pretensioni della Casa di Conversano contro quella del Signor Principe della Rocca.



Io spero addolcire il mio lettore in questa II. P. in sulla noia, che ha patito nell'altra, dove le ricerche hanno dovuto essere difficili, e piccole, e circondato sempre da uno spirito di meschineria, quandochè in questa le cose sono grandi; ed il piacere glie ne potrà nascere almeno dall'ingegno, che usano i dottissimi Avversarj nel controvertire le cose più stabilite ne'fatti, e le più ricivute nel Dritto, e nell'autorità delle cose giudicate.

I.

De' crediti ammessi a di lei beneficio.

Questi crediti della casa di Conversano, e che si rappresentano sull'eredità del fu Principe Tomaso, si sono ritrovati così chiari, e liquidi, che tra lo spesso controvertire ed affettato non si sono nella di loro sostanza potuto difficoltare, siccome si nota nel volume della discussione, dal Signor Principe, ma per parte di esso si oppose, che da quelli crediti si dovesse defalcare la partita de' ducati 12666. 66. dell'antefato della fu Principessa Guevara, partita, che sempre si è veduta inclusa nella somma di quei crediti; e che dopo il giro de' secoli ora da' riveriti Avversarj si conosce di non doversi, per mezzo di un nuovo di loro sistema di iurisprudenza. Ed in quanto alla rimanente somma si oppose un non so che di compensazione per alcuni suoi pretesi crediti. *Crediti nella sorte di ducati 83 mila.*

Il Signor Commessario ha ordinato così: *Quoad caput deductionis ducatorum 12666. 66., qui prætenduntur deduci a creditis Illustris domus Cupersani, moneantur partes ad audiendam provisionem faciendam per S. C.*

Respectu prætensæ compensationis per Illustrem Principem Roccæ

 sint

sint eidem salva jura, & providebitur viso exitu liquidationis prædictæ.

Li crediti ammessi dunque a beneficio della casa di Conversano nel volume della discussione, anche di consenso delle parti, sono i seguenti.

Per residuo delle doti della Contessa Isabella ———	26000.
Per le doti della Principessa Guevara ———	38000.
Per l'antefato dovuto alla stessa Principessa ———	12666. 66
Per tanti pagati a Pietro Antonio Cardone ———	700.
Per tanti pagati in quattro partite a' Creditori ———	651. 91.
Per tanti pagati in tre altre partite a se medesima, ed a due altri Creditori ———	1405.
Per tanti pagati a' provisionati ———	970. 95.
Per tanti pagati in diece partite, tra le quali vi sono il letto vedovile, e le spese dell' esequie sodisfatte alla Principessa della Rocca ———	3096. 33.

Sicchè tutto il credito della casa di Conversano, che si rappresenta *tanquam æs alienum* nella eredità del fu Principe Tomasso *ex juribus* della fu Contessa Isabella nella sola sorte *juxta posita* della parte medesima nella sua istanza stampata, e presentata negli atti a 6. Luglio 1751., e secondochè si ritrova annotato nel volume della citata discussione, importano ducati ——— 83490. 85.

In tutti i calcoli sempre questi Crediti si portano tanquam æs alienum della eredità del Principe Tomaso Filomarino. Crediti non mai posti in dubbio.

Or si deve notare per fatto indubitatissimo, che sempre, e findachè morì il Principe Tomaso, questi crediti si sono posti tra i debiti ereditarj nella stessa rubrica degli altri debiti, & *tanquam æs alienum* di quella eredità, così in quei informi appuntamenti del Collaterale, i quali dallo stesso Sig. Principe si vogliono per un legal processo istruttivo del laudo del Vicere di Monterey; e così nella rubrica de' debiti ereditarj, & *tanquam æs alienum*, si mettono questi stessi crediti nel compromesso, ed appuramenti del P. Evangelista de Gattis, con notarsi quali terze delle sudette sorti dotali fino a quel tempo si erano sodisfatte alla ragione del $7\frac{3}{4}$ per 100. a tenore di quel, che se ne legge convenuto ne' di loro capitoli matrimoniali.

Tra le partite componenti detta quantità di Crediti è andata sempre inclusa la partita

In tutti questi varj appuramenti, ne' quali le sudette partite si sono poste in credito della casa di Conversano tra i debiti dell' eredità, tra esse partite si legge espressamente posta quella dell' antefato nella detta somma di ducati 12666. 66., dovuto alla Principessa Guevara, madre di Isabella, unica di lei figliuola.

Or dopo così lunga acquiescenza della casa della Rocca, e dopo un se-

secolo e più, e dopochè il de Marinis, ed il Capecelatro, ed altri dotti, ed ingegnosi Avvocati di quella casa non ardirono di contradirvi, ardiscono ora gli odierni Avvocati ugualmente dotti, ed ingegnosi, che i primi, a farvi nascere un nuovo sistema di Dritto in sul fondamento della rovina de' fatti; inmodochè da quelle antiche rubriche mai contradette si debba cancellare la sudetta partita di antefato, come quella, che non è più dovuta ad Isabella unica figlia della Principessa Guevara, ma benvero all'erede in burgensatico del fu Principe Tomaso; qual egli è il Signor Principe della Rocca.

dell' antefato in duc.12666 cosa mai contradetta, o posta in questione dalla casa della Rocca.

Rotto questo silenzio dopo un secolo e più dalli presenti odierni dottissimi Avvocati.

Questo è quanto si puol sentire. Vedi il nuovo sistema di Dritto. Ecco il paralogismo. Fu questo antefato promesso ne' capitoli matrimoniali stipolati nel 1591. dal fu Principe Tomaso alla Principessa Guevara di lui moglie. Nacquero da questo matrimonio due soli figli, i quali, oltre delli di loro splendidi natali, omai troppo celebri si son resi tra noi nelle esclamazioni forensi, il Conte del Castello, e la Contessa Isabella. Questa fu maritata a Girolamo Conte di Conversano nel 1622. L'unico maschio premorì al padre. Questi ancora trapassò nel 1630. Se ne morì poi la di lui moglie, con rimaner di se l' unica sola superstite sua figlia Isabella, la quale fu da essa istituita erede. Si fece il caso, che per la morte del marito si acquistasse l' usofrutto dell' antefato alla moglie, e la proprietà all' unica figlia, siccome si fece il caso, che per la successiva morte della madre si fosse l' usofrutto consolidato con quella proprietà, e divenuto l' l'antefato patrimonio della figliuola. Questo non fu mai contradetto dagli antichi Avvocati. Fu sempre così determinato, e non prima di ora li moderni dottissimi Avversarj hanno proposto, che quell'antefato si debba al Signor Principe della Rocca, e non già alla figlia della fu Principessa Guevara; e la ragione, che questi ne adducono, è questa, che siegue, ridotta in un di loro preteso sillogismo.

Argomento, che si propone in forma dagli Avversarj per esser un e il sudetto antefato, e non alla figliuola, ma all' erede della Rocca. Nuovo sistema di Jurisprudenza.

I. L'antefato, secondo i Dottori, è una porzione dell' eredità del marito, *& nunquam discessit ab hæreditate viri*. Fu sempre dell' eredità del Principe Tomaso, e mai partì dal suo patrimonio. II. Isabella figlia ne' suoi capitoli matrimoniali avea generalmente rinunziato all' eredità paterna con clausole le più ampie, che mai si potessero formare, e si riservò solamente il ius di succedere *in bonis, & dotibus maternis tantum*. Su di questa rinunzia si interpose l' assenso. Su di questa rinunzia si son veduti più volte i folgori dell' eloquenza del mio riverito Contraditore. III. Dunque Isabella non potea succedere all'antefato, ma dovea succedervi l'erede del Principe Tomaso, che ora si è dichia-

 ro

to essere il Signor Principe della Rocca. Questo è il paralogismo.

Si risponde alla maggiore di questo argomento.

La maggiore di questo argomento manca nel fatto, ed è fallacissima nel Dritto. Io rispondo così: se mai al riverito Contradittore fosse mancata la notizia di fatto, che ne' capitoli matrimoniali passati tra il Principe, e la Principessa Guevara vi si fosse apposto l'espresso patto, che i figli nell'antefato dovessero succedere come figli, e non come eredi, sarebbe stato compatibile in sulla proposizione, che forma per questo capo. Questo patto si legge in essi capitoli, e questo si confessò da lui in ruota. Io non posso intendere dunque come possa dire contuttociò con tutto questo patto, che l'antefato si debba dire porzione dell'eredità del marito, ed abbia tutta la qualità ereditaria. Questo sì, che non è condonabile, mentre quel patto altro non trae seco, che l'antefato sia un effettivo patrimonio de' figli senza la qualità ereditaria, e che loro si acquisti dal giorno de' capitoli matrimoniali, ed a cui succedano essi con titolo particolare, ed indipendente, senza alcun mescolamento di particolarità ereditaria. Come dunque è porzione dell'eredità, quandochè fin dal patto si separò da quella, e divenne un patrimonio de' figli? Queste sono cose note a tutti. Quel patto restituì le parti alla costituzione del ius comune, e le fece uscire dal nostro ius consuetudinario. Il Jus comune considera la donazione *propter nuptias*, o sia l'antefato, come patrimonio de' figli senza qualità ereditaria; ed il nostro Dritto consuetudinario vuole, che i figli vi succedano come eredi del padre. Quantunque per questo non vi sia bisogno di dottrina, pure ecco quel, che ne scrive dopo tanti altri Gio: Francesco Marciano *disput.93. Altera differentia inter illam, & antephatum etiam constituitur, quoniam de jure comuni succedunt filii in donatione propter nuptias ex propria persona, etiam si non sint hæredes patris, ut haberetur &c. Attamen de jure consuetudinario succedunt filii in antephato uti patris hæredes.*

Patto apposto ne' capitoli matrimoniali della Principessa Guevara che i figli debbano succedere come figli non come eredi, fa cessare qualunque questione.

Per questo patto si restituiscono i contraenti alla disposizione del ius commune, posposto il ius Consuetudinario.

E questo patto, con cui si restituisce l'osservanza del ius comune, si vede posto quasi in tutti i capitoli matrimoniali, e specialmente in quei de' Signori, e Cavalieri. Così scrive l'istesso Autore nel *num. 10. Sed hodie ad tollendas omnes ambages semper inter contrahentes consuevit expresse pacisci in capitulis matrimonialibus, etiam secundum CONSUETUDINEM contractis, quod antephatum debeat pervenire ad filios uti filios, non autem uti hæredes, ut tradit Dominus Regens de Ponte de potestate Proregis in tit. de success. mulierum num. 75. & idem Regens Latro decis. 69., ubi de hujusmodi pactionis validitate non esse dubitandum fatetur, &*

ho-

hodie etiam stante dicta novella Pragmatica hoc jure utimur.

Nè si puol dubitare, che per mezzo del patto si restituisca il jus comune, nè che per ombra si veda la qualità ereditaria. *Capycius Latro consult. 25. num. 66. Quarto, quia in hoc antephato de jure comuni succedunt filii uti filii, non uti hæredes, ut ex tex in Authent. hæres, Cod de secundis nuptiis, & ita procedere decis. Afflict. 314. dicit Fabius de Anna cons. 74. vol. 1. De jure Consuetudinario hujus Civitatis in eo succedunt filii uti patris hæredes, ut per Franch. decis. 106. Judex Tassonus in Prag. de Antephat. versic. 4. observ. 4. nu. 23. Quando ergo in capitulis dicitur, quod filii succedere debeant in antephato uti filii, & non uti patris hæredes, non obstante Consuetudine, hoc pactum nihil aliud facit, nisi quod partes quod ad hoc renunciando Consuetudini redeant ad disposita per jus comune, quod adeo verum est, quod etsi filii præmoriantur matri, antephatum competit ipsi matri, etiam quoad proprietatem virtute pacti, non uti hæredi filiorum, prout fuisse decisum in S. C. in anno 1597. refert Fabius de Anna in allegata cons. 74. in fin., & Hodierna in l. hac edictali, quæst. 21. n. 14. Cod. de secundis nuptiis,*

Se dunque così è il fatto, e che i figli non rappresentino nell'antefato alcuna qualità ereditaria, ma un proprio, ed indipendente dritto, immune da qualunque peso dell'eredità paterna, è molto irregolare quel, che si dice, che avendo rinunziato Isabella all'eredità paterna, senza però esprimere la causa dell'antefato, debba ella rimanere esclusa di questo, come porzione ereditaria, ed a cui ella succedette con qualità ereditaria, quando si dice, che ella dovea succedere come figlia, e non come erede. Non sono queste manifeste contradizioni? Non è voler giuocare continuamente in questa causa?

Si esamina il medesimo punto anche sulla non vera ipotesi, che non vi fosse il patto, e che i figli succedessero nell' antefato come eredi, non come figli.

Ma io, per far conoscere il nuovo sistema di Dritto, che si vuol progettare, fingo, che non vi sia questo patto, ed esaminiamo in questo altro caso, se possa correr bene la proposizione. Matteo di Afflitto, uomo dottissimo tra nostri, come ognun sa, riferisce, che anche senza il patto sudetto i figli nell' antefato succedono come figli, e non come eredi, nella sua *dec. 314. Quare fuit votatum per omnes DD. Consiliarios, quod filii post mortem patris isto antephato succedunt, etiam quod non sint hæredes patris, nisi sint ingrati ipsi, ut dicit text. in dicta Autenth. hæres facit ad hoc quod dixit Baldus in l. Generaliter §. in hic, Cod. de secund. nuptiis, ubi dixit, Quod quæcumque acquiruntur jure separato ab aditione hæreditatis, non requirunt aditionem hæreditatis.*

Si vide poi il nostro S. C. sopra di questo articolo cambiar senti-

mento, inmodochè i figli non assistiti dal patto nel dubbio, secondo il Dritto Consuetudinario, si debban credere successori nell' antefato colla qualità ereditaria, sicchè possa rimaner soggetto a pesi, e debiti dell'eredità; ed in questi termini se ne veggono molte decisioni, contro delle quali non son mancati Scrittori egregj di declamare uniformandosi più tosto alle prime decisioni del S.C., le quali, a mio corto giudizio, siccome erano più stabilite nel Dritto, così erano meno eque, e favorevoli alla causa onerosa, la quale equitabilmente si deve riguardare da qualunque Jurisprudenza.

Così questo cambiamento accadde, e la causa dell'antefato si investì di questa affezione ereditaria, non perchè l'antefato avesse lasciato di essere un patrimonio de' figli, e che da essi si rappresentasse *proprio jure*, e dal beneficio della legge, ma solamente a riguardo d'esser soggetta a' pesi ereditarj, per uno spirito di equità molto ben inteso; ed a questo effetto si dice, che l'antefato sia *in hereditate viri*; sicchè ancora in questo ipotetico caso si tira inconcludentemente la conseguenza, che avendo la Contessa rinunziato all'eredità paterna, avesse ancora rinunziato tacitamente alla causa dell'antefato, come parte di quella eredità, quandochè cotesta affezione, come io ho detto, non le si attribuisce che al solo riguardo della causa onerosa.

In che modo si debba intendere, che l'antefato trag ga seco la qualità ereditaria.

In questi stessi stessissimi termini anche di rinunzia all'eredità paterna spiega magistralmente la materia Gio: Angelo Pisanello nel commentario, che fa sulla *Consuet. Quartam autem, tit. de jure Quartæ*. Egli già propone, che la proprietà dell' antefato rimanga nell'eredità del marito, ma non ne tira poi quella nuova, e non intesa conseguenza, che nella rinunzia dell'eredità paterna vadi incluso l'antefato come parte di quello. Questo è il nuovo, questo è il pellegrino. Ecco in quali termini scrive il citato Autore: *Quæ proprietas, cum reperiatur D. Aloysia sola, & sint bona perventa ex linea paterna, nec alius sit agnatus, qui excludet eam, quod ipsa etiam virtute Consuetudinis de bonis a linea paterna provenientibus admittatur*, *ET ISTAM INTELLIGENTIAM COADJUVAT LIMITATIO DATA PER DD. AD INTELLECTUM CAP. QUAMVIS DE PACTIS IN SEXTO, QUOD RENUNCIATIO OPERATUR, QUANDO ESSENT DESCENDENTES, QUI POSSENT SUCCEDERE, ALIAS NON NOCERET, UT POST ANGELUM &c.* . . . . *Et hac intelligentia suadetur ratione, quando enim Dominus Lanarius avus paternus, & frater maritaverunt D. Loysiam cum promissione larga renunciationis, si fuissent interrogati de isto casu, quod nullus superesset, quis dubi-*

Si dimostra con individuali autorità, che la rinunzia fatta generalmente dalla figlia all'eredità paterna non possa includere la causa o sia lucro dell'antefato.

bitavit, quod noluissent excludere D. Loysiam; hoc igitur habebit eam admittere, CUM SIMILES GENERALES QUIETATIONES RESTRINGI DEBEANT EX MENTE, ET INTENTIONE, NE FILIA EXCLUDATUR; *ita per multa jura, & authoritates in terminis nostris consuluit Cravetta in consil. 42. col. 2.* ERIT IGITUR NOVUM HOC JUS SUPERVENIENS SORORI PER MORTEM FRATRIS SINE SUCCESSORIBUS, ET OBVENTUM EX DISPOSITIONE CONSUETUDINIS, *quae multum consideravit, unde bona pervenerunt, & vocat proximiores, ut scilicet D. Loysia, nunc reperta proximior mortuo fratre, & consolidato usufructu cum proprietate post mortem matris, posset dicere*; AD ME EX ISTO NOVO JURE SPECTAT ISTA PROPRIETAS. *Facit tex. in cap. cum. P. de renunciationibus, ubi renuncians cum juramento beneficium, non extenditur ista renunciatio, ut non possit ex nova provisione illud obtinere &c. Et in dubio ista videtur mihi veritas.*

Ecco dunque, che questo antico Commentatore della Consuetudine ne illustra il suo senso. Conobbe egli nella causa dell'antefato, secondo la Consuetudine, la qualità ereditaria; ma non perchè fosse parte dell'eredità, ma solamente per essere affetta a' pesi ereditarj. Nel nostro Dritto del Regno è un certo *terzo essere*, che non è ereditario, ma non si può conservare senza la qualità ereditaria per la affezione a' pesi dell' eredità, contuttochè se ne possa far l'acquisto senza essere erede. Così tra noi sono i nostri feudi, i beni antichi, e l'antefato; inmodochè il citato Commentatore magistralmente insegna, che l'antefato sia un jus nuovo, e separato dall' eredità. Vuole egli dunque, che non le possa ostare l'ampia rinunzia, che mai la figlia ne avesse fatto; e vuole, che solamente la rinunzia potesse valere nel caso, che al fratello, o ad un altro agnato, dell'ordine però de' discendenti, si ritrovasse fatta, e vivo si ritrovasse nel caso già fatto della proprietà, perchè quel discendente ha un dritto naturale al medesimo antefato; e perciò non può rimanere escluso dalla figlia rinunziante. Fuori di questo caso dunque, dice il savio autore, che sempre la figlia possa dire, *ad me, ex isto novo jure, spectat proprietas*.

Nel nostro Regno, e secondo la Jurisprudenza nostra sono entità, che hanno l' affezione ereditaria, ma non vi si richiede la qualità di eredità. Tra queste evvi la causa dell' antefato.

Mette nella maggior chiarezza il senso della Consuetudine, e spiega la trascritta dottrina del Commentatore un dottissimo uomo, che verso i principj del secolo passato fiorì con somma gloria nel nostro Senato, Orazio Montano. Egli basta a far conoscere il paradosso, che si è sposato dal ri-

riverito avversario in questo punto, nella sua *controv.* 10. *num.* 16. *Quod autem a lege detur filiis hæc proprietas, probatur &c. Dum consuetudo disposuerat, quod liberis præcedentibus ipsi matri, mater quartam plenam proprietatem habeat.* Glos. *quærit, an habeat jure successionis? Et dicit quod non, sed jure accrescendi. Deinde opponit in versic:* & *si opponis, quod proprietas ipsius quartæ fuerit in hæreditate filii: respondit his verbis: Licet fuerit in hæreditatæ filii, non tamen relinquitur in hæreditate, cum illicò eo mortuo accreverit usufructui &c. .... Nec refert filium supervíventem matri esse masculum, vel fæminam quia consuetudo prædicta dicit liberis autem &c.*, & *liberorum appellatione venit filia fœmina, ff. de verb. signif. l. cognoscere, §. liberorum, ut in puncto docet Pisanell. in* 2. *addit. ad dictam consuetudinem, incipit additio, ad intellectum istius consuetudinis, fol.* 251. *etiam si filia renunciasset patri in ampla forma per pactum de non petendo tempore quo nuptui tradita cum dote a patre,* & *etiam si dicta filia non esset hæres patris. Sic Pisanellus in dicta addit. circa medium, versic. Nec renunciatio Dominæ Loysiæ: idque probat duplici ratione, prima est, quia hæc renunciatio successionum facta patri,* & *ejus hæredibus, intelligitur facta favore filiorum masculorum descendentium ab ipso patre acquirente,* & *stipulante renunciationem, ut supra probatum est. Quo fit, ut cum hoc tempore mortis matris, de cujus dotario lucrando agitur, nam vivente matre erat in suspenso, num prædecedat mater, an filia,* & *sic num usufructus consolidetur proprietati ad lucrum filii supervíventis, an verò proprietas consolidetur usufructui ad lucrum matris supervíventis;* & *sic hoc tempore mortis matris erant præmortui omnes fratres Beatricis,* & *pater, quorum contemplatione erat facta renunciatio,* & *sic non extabat hoc tempore persona comprehensa in renunciatione, quæ persona posset excludere Beatricem renunciatione: merito hoc lucrum, ut quid novum obventum Beatrici, nunc ex dispositione Consuetudinis erit proprium ipsius. Rogo legatur Pisanellus in fin. dictæ addit. ibi, erit igitur novum, citans Ripam in l.* 1. *num.* 28. *c. de pactis, eandem opinionem sequti sunt Reg. Franciscus Antonius Villanus, ac P. Molfesius, qui illum refert in cons.* 48. *Hinc valde miror, quomodo Vincen. de Franch. in decis.* 689. *in fin., collegerit ex hac* additione *Pisanelli, quod existentia filiæ, etiam si renunciaverit, conservat propietatem antephati in hæreditate patris, dum Pisanellus apertis verbis dicit, erit igitur novum hoc jus superveniens sorori per mortem fratris sine liberis,* & *obventum ex dispositione Consuetudinis;* & *paulo post ibi, posset dicere, ad me ex isto novo jure spectat ista proprietas.*

Quo-

Quomodo ergo filiæ existentia conservat in hæreditate patris, cujus ipsa esse hæres non potest. Et sic dicis proprietatem spectare ad filiam ut quid novum obventum nunc ex dispositione Consuetudinis. Quod si replicabis; tempore mortis mariti ob existentiam filiorum, lucrata est uxor usumfructum tantum, & sic proprietas remansit in hæreditate patris, quomodo ergo per mortem fratrum utrinque conjunctorum proprietas illa descessit ab hæreditate patris, & acquisita est filiæ, quæ non potest esse hæres patris? Dic tu, ipso jure ex dispositione legis, & Consuetudinis, sicuti in simili casu l. fœminæ C. de secundis nupt. proprietas ob secundas nuptias a matre transit in filium, sed revocabiliter: nam si filius prædecedat matri, retransit in matrem secundum opinionem magis comunem, ut per Vincent. de Franch. in decis. 655., & in puncto antephati est text. in authent: Neque virum &c. col. 2. versic. Et proprietatem lex deferens eis, ut supra plenius dictum est. Concordat. Glos. Napod. in d. Consuetud. Quartam autem, in verbo liberis, juxta expositionem supra traditam. Sufficit enim ex parte filiæ, quæ renunciavit patri, non stare per ipsam, ut sit ejus hæres. Sic in puncto docet Surdus in decis. Mantuæ 8, sicut de feudo hæreditario dicunt DD., quod eo casu, quo non stat per filium, ut sit patris hæres, puta si instituit alium hæredem, filius habebit feudum ex providentia legis, non ut hæres. Gloss. in constitut. Regni ut de successionibus in verbo ex utroque parente, Johan: Vincent. Anna in allegat. 126. Camill. de Curt. in suo diversorio feudal. in cap. incipit. Multoties, num. 60. cum aliis per eum citatis D. Bammacar. in cap. Titius, n. 39. si de feud. defunct. milit. contr. sit.

Ne' tempi a noi più vicini trattò ancora ne' termini individuali questo punto tra i molti, che ne hanno scritto sempre uniformemente, Paolo Staibano *Resol. Forens.* 32. L' argomento della resoluzione è questo: *In antephato juxta Consuetudinem Neapolitanam licet succedat filius, non uti filius, sed uti hæres patris, & ideo est obnoxius creditoribus paternis, poterit tamen illud habere, etiamsi renunciavit generaliter hæreditatem paternam, si non adsunt alii filii.*

Egli dunque dimostrò nel caso suo, in cui concorrevano maggiori circostanze per l' esclusione dell' antefato, che la rinunzia mai possa ostare, quando si vede fatta fuori della verificazione del caso accaduto dopo la morte della madre, e quando non vi sono figli del medesimo matrimonio. Io stimo trascrivere interamente questa individuale Risoluzione, acciocchè serva, e stia in luogo di quella ragione, che io potrei addurre a questo proposito.

Mortuo quon. Baldo de Narnia, relicto D. Francisco de Narnia ejus filio

filio legitimo, & naturali, idem D. Franciscus renunciavit hæreditatem prædictam, habito respectu, quod hæreditas prædicta in juribus, quæ in ea tunc temporis de præsenti aderant, potius ei erat damnosa, quam utilis, & ideo fuit datus Curator dictæ hæreditati jacenti.

Postmodum D. Victoria Vertunda uxor dicti quon. Baldi, & mater D. Francisci petiit sibi solvi antephatum debitum per mortem ejus viri, ascendens ad ducatos septingentum, una cum ejus interesse a die mortis dicti Baldi, & pro eo petiit assistentiam super quodam petio terræ sito in terra Lauri, quod fuit in bonis, & de bonis dicti quon. Baldi, & ad præsens possidetur per Pyrrhum Scafurum (qui tamen non habet causam a dicto Baldo), & audito Curatore hæreditatis jacentis Baldi, ac Pyrrho possessore, fuit compilatus processus.

Et cum hæc causa esset in expeditione, & per Commissarium referenda, prædicta D. Victoria vita functa est, relicto ejus hærede universali ex testamento dicto D. Francisco de Narnia ejus filio, qui intendit prosequi judicium prædictum per ejus matrem intentatum.

Pro parte vero dicti Pyrrhi Scafuri conventi, ac possessoris dicti territorii opponitur, non posse in dicta causa ad instantiam D. Francisci procedi, sub prætextu, quod cum tractetur de antephato constituto juxta Consuetudinem Neapolitanam, in quo succedunt filii non uti filii, sed uti hæredes patris, non obstante decis. Afflict. 314. juxta dicta per Præs. de Franch. in decis. 106., non possit D. Franciscus, qui prius repudiaverat hæreditatem paternam, in eo succedere, & sic non debeat ad ejus instantiam ad ulteriora procedi.

Ego vero, qui partes D. Francisci defendo, intrepidè teneo, posse D. Franciscum in dicto antephato succedere, & sic in sui beneficium debere in dicta causa judicari, etiam quod vera sit opinio contra Afflict. in antephato juxta Consuetudinem Neapolitanam, succedere filios non uti filios, sed uti patris hæredes, præsupposito verum esse in facto, dictum Pyrrhum Scafurum possessorem non esse creditorem, nec habere causam a dicto quondam Baldo, ac renunciationem dictæ hæreditatis factam per D. Franciscum fuisse factam tempore, quo vivebat D. Victoria ejus mater, & sic ante quæsitum sibi hoc jus in dicto antephato, & quod non supersint ex dicto matrimonio alii filii.

Et non eundo per mendicata suffragia, sed in propriis terminis Consuetudinis Neapolitanæ recolo, quod Anton. de Alex. in consuet. incipiens quartam autem in versic. ad hanc Consuetudinem in fin., fol. mihi 249. ponit quæstionem in terminis, si filii non

sint

sint heredes mariti, vel aliquis eorum non sit hæres mariti, an habeat partem in hac quarta, sive antephato, in qua mulier habebat usumfructum, & licet ipse relinquat cogitandum, attamen Jo. Angelus Pisanell., vir siquidem doctissimus, & maximæ existimationis, in addit. ad d. consuet., quartam autem in verb. ad intellectum istius Consuetudinis, versic. nec renunciatio, fol. mihi 251., ponit quæstionem in terminis, & eam determinat dicens, quod filia, quæ renunciavit generaliter hæreditati paternæ, attamen admittitur, si non adsunt alii filii, ad successionem antephati sequuta morte matris, impeditque consolidationem ad beneficium matris, dat rationem, quia renunciatio filii, vel filiæ operatur, quod sit exclusus, vel exclusa ab uno capite successionis, non tamen ab aliis, cum multa sint capita, scilicet, per unde liberi, unde agnati, & unde cognati, l. 1. ff. quis ordo in bonor. possess. servet. cum glos. 1., & in tit. unde agnati, & unde cognati, & de success. edict. allegat. ad hoc Napodan. in loco, ubi per eum, quod in casu nostro eo fortius procedit, cum non adsint alii filii dictorum q. Baldi, & D. Victoriæ præter D. Franciscum, unde succedit juris dispositio tradita per eundem Pisanellum in loco superius citato, in versic. & istam intelligentiam coadjuvat, quod renunciatio prædicta operaretur, quando adessent descendentes, qui possent succedere, alias non nocet. allegat nonnullos Doctores, & signanter Bologn. in cons. 35. col. fin., versic., vel & quarto, & Aret. in cons. 17. col. 8. versic. item nec probaretur.

Et demum aliam rationem affert idem Pisanell. in loco sup. cit. versic. erit igitur novum hoc jus in fin. quæ optime facit in casu nostro, nam cum tempore renunciationis hæreditatis non erat hoc jus antephati filiæ, seu filio delatum, sed supervenit postea per mortem matris., hoc jus superveniens, & obventum filio vigore Consuetudinis, quæ multum consideravit, bona unde pervenerunt, & vocat proximiores, non censebitur renunciatum, allegat textum in cap. cum P. de renunciat; ubi renuncians cum juramento beneficium, non extenditur ista renunciatio, ut non possit ex nova provisione illud obtinere, ad idem Ripa in l. 1. num. 26. C. de pact., & ita in puncto relato Pisanell. in loco ubi supra tradit. Consil. Paschal. in tract. de virib. pat. potest. part. 3. cap. 7. num. 33., & 34.

Et ultra adducta per Pisanell. ubi supra, addi possunt sequentes indubitatæ conclusiones.

Et primo, quod renunciatio intelligitur facta, re in eodem statu permanente, unde si competat jus ex alia causa, evanescit renunciatio. Surd. in cons. 133. num. 29., Præs. de Franch. decis. 181. num. 12., Menoch. cons. 27. num. 47. vol. 1., Molfes. sup. consuet.

p. 4.

p. 4. de renunciat. q. 6. num. 39., & num. 33., & conf. 1. num. 10.

Secundo, & magis in specie renunciatio simplex tollit solum jura de præsenti, non autem debita in diem, vel sub conditione: nam renunciatio est abdicativa juris, quod quis habet dum renunciat, & ideo ad jus futurum non extenditur, l. is potest. ff. de acq. hæredit. Parisius lib. 1. de resig. benefic. quæst. 18. num. 4., Molfes. part. 4. de renunt. qu. 1. num. 40.

Tertio, & ferè in terminis; renuncians generaliter omnibus juribus suis, si habet aliquod jus particulare ex conventione, & pacto particulari, veluti lucrum dotis ex præcedenti pacto, vel conventione sibi delatum, non præsumitur lucro prædicto renunciasse: Menoch. præsumpt. 37. num. 20. lib. 6. Molfes. d. q. 1. num. 46., prout etiam si jus alicui competat ex duabus causis, & uni ex eis expresse renunciat, non præsumitur alteri causæ renunciare. Bart. in l. is potest, § hæres institutus, ff. de acquir. hæredit. Molfes. d. q. 1. num. 43.; & ratio horum est, quia renunciatio est stricti juris, & in ea est facienda strictissima interpretatio in damnum renunciantis, Dec. conf. 352. num. 7. Surd. conf. 431. nu. 20. Peregrin. de fideicommiss. art. 52. num. 25. Molfes. dict. qu. 1. num. 39.

Sensus itaque erit, quod in hoc antephato succedet filius non uti filius, sed cum qualitate hæreditaria, unde erit obnoxius creditoribus paternis, si forte adsunt (qui in casu nostro non sunt) poterit tamen illud habere, licet non sit hæres patris in aliis bonis, & etiamsi hæreditatem paternam simpliciter, & ante sibi delatum hoc jus renunciaverit, prout in simili, & fortiori casu dicimus in medietate bonorum antiquorum, debita vigore Consuetudinis, quæ debetur titulo hæreditario, Regens de Ponte conf. 52. num. 21., & 22., & consil. 63. num. 29. & seqq. lib. 1., Præs. de Franch. decis. 89. num. 2., & decis. 374. num. 8., & 9., & attamen poterunt agnati repudiare alteram medietatem hæreditatis ultimi decendentis, & hanc medietatem vigore Consuetudinis retinere, nam hoc faciunt Consuetudines, ut quis decedat pro parte testatus, & pro parte intestatus, Cons. de Rubeis in suis addit., f. 4. in apost. incip. filius institutus, quem allegat Molfes. p. 4. de success. ab intest. quæ. 61. num. 13. Unde ex his omninò per Sacrum Consilium confirmandum erit decretum M. Curiæ, quæ decrevit, quod procedatur ad expeditionem causæ ad instantiam D. Francisci, prout sic speratur.

De anno 1627. facta relatione per Judicem M. C. Vicariæ Borrellum in S. C. in aula D. Regentis Branciæ tunc Regii Consiliarii fuit per S. C. confirmatum decretum M. Curiæ, quod procederetur ad expeditionem dictæ causæ, juxta hic per me scripta. In Banca

Magi-

Magistri Act. M. Cur. Anastasii, *decretum penes Secretarium S. C.* = *Paulus Staibanus Junior*.

Vengo ora alla *minore* dell'argomento, cioè alla rinunzia, che si fece dalla Contessa Isabella; ma non giova trattenermi su di questa, perchè già si è dimostrato colle sudette ragioni, che non sia ostativa alla ragione dell' antefato, ancorchè succedano i figli colla qualità ereditaria secondo la Consuetudine; ed io prescindo per ora dimostrare la risoluzione della rinunzia per la morte preventiva del fratello senza niun suo descendente; e prescindo ancora di dimostrare, che ella come generalissima non poteva mai abbracciare questo caso speciale, e futuro; e prescindo ancora, che cotesta rinunzia sempre si è stimata di niun conto e dalle passate giudicature, e dall' ultima sentenza del S. R. C. Tutte queste cose io le anderò dimostrando, allorachè verrò a scrivere del dritto della legittima dovuta alla Contessa sopra de' feudi, e che dall' Avversario si cerca di escludere con questa panacea della rinunzia. *Si risponde alla minore dell'argomento.*

Sicchè ancora manca la *conseguenza* dell' ingegnoso argomento, o si vuol considerare il caso vero dell'antefato, in cui i figli *ex pacto* succedono come figli, e non come eredi, o il caso ideale ed ipotetico, in cui la Contessa figlia fosse succeduta non come figlia, ma come erede a tenore della Consuetudine. E prima che io passi ad altro giova riflettere su di quelle tre parole, che ne scrive incidentemente il Presidente de Franchis nella sua *decis.* 599. in sulla fine; *& Pisanellus in additione supra alleg. in Consuet. Quartam autem tenet, solam existentiam filiæ, quamvis renunciaverit, conservare proprietatem in hæreditate patris*. E comechè la censura del citato Montano nella trascritta dottrina sia assai ragionevole, se mal non erro, pure il Presidente conobbe secondo la mente di Pisanello, che ancorchè l'antefato sia nell'eredità, la renunzia non sia ostativa alla figliuola. *Et Pisanellus tenet, solam existentiam filiæ, quamvis renunciaverit, conservare proprietatem in hæreditate patris*. Tanto è mostruosa la nuova pensata dell'Avversario, la quale non ha avuto riparo di publicare in ruota. *Risposta alla conseguenza del fallace argomento.*

Questa nuova pensata però non ha a noi fatto conoscere l' indolenza del grande uomo di Ettore Capecelatro, che svegliò tanti articoli a favore della casa della Rocca fuori di questo, perchè egli non lo potè mai conoscere per dritto controvertito, nè l'ignoranza dei Supremi Magistrati, che intervennero nella formazione del laudo del Vice-Re di Monterey, nè d'ingiusta la giudicatura dell' arbitro de Gattis, onde contesto

testo antefato sempre fu numerato tra i crediti della Casa di Conversano, ma solamente fa conoscere, che niuno de' passati uomini ha sposato maggior passione per questa causa, che il riverito Avversario.

Si discorre dell' altra opposizione in sul preteso dritto della compensazione, soggettata a termine dal Sig. Commessario; e niuno gravame prodotto in contrario.

Di ugual genere appassionata conobbi essere l' altra opposizione, che si propose avanti il Sig. Commessario contro de' i nostri crediti. Si disse, che pur troppo chiari e liquidi erano i nostri crediti, ma che questi si ritrovassero compensati *ipso jure* fin dal tempo della morte del fu Principe Tomaso con altri crediti della casa del Sig. Principe. Ecco dunque posto in mezzo il titolo di una compensazione *ministerio juris*. Il Signor Commessario volle sentire cotesti crediti liquidi, e suscettibili di una pretesa compensazione, *ipso jure*, impeditiva fin dal tempo della morte del Principe Tomaso delle usure de' nostri crediti liquidi, e sempre portati *inter æs alienum* di quella eredità. Il Sig. Commessario conobbe, che non altri erano questi crediti liquidi del Sig. Principe, che le cinque sue pretensioni, alle quali si è consecrata da me la Prima Parte di questa scrittura, *beni feudali, che si debbono dichiarare per burgensatici, burgensatici posti intra fines feudorum, beni omessi negli apprezzi, esigenze, mobili*. Vedi che razza di liquidità è questa. Pretensioni intralciate di tanti fatti, quanti io ne ho esposto ne' rispettivi luoghi. Liquidità più dura de' sassi, e marmi. Pretensioni non ancor decise, e che ora si debbono decidere. E per queste si vuole una compensazione *ipso jure ad impediendum cursum usurarum*. Tutte queste belle liquidità si sono soggettate a termine ordinario dal Sig. Commissario, per darsi poi la providenza sul preteso diritto della compensazione. Il Sig. Principe contro di questo non ne ha prodotto gravame alcuno.

Ma perchè ciò non ostante non piacque al dotto Avversario di dimenticarsi di questo titolo di compensazione in ruota, io stimo di scriverne qualche cosa.

Mai si è domandata per i sudetti crediti sempre ammessi la compensazione.

Nel fatto noi abbiamo, che fin da quel tempo, che i suddetti crediti furono posti *inter æs alienum* dell' eredità del Principe Tomaso, giammai per parte del Sig. Principe si è dedotta in giudizio alcuna azione di compensazione con quelle sue oscure, incerte, ed illiquide pretensioni, onde che sopra quelle avesse fatto mai qualche pruova; tantochè per mezzo di queste la materia non compensabile resa poi chiara, e liquida si fosse resa compensabile. Nel fatto noi abbiamo ancora, che non prima di adesso egli parla di compensazione, e ne parla con un linguaggio da altri ancora non usato in questa mate-

ria, cioè a dire, che quantunque per sì grande spazio di tempo non si fosse mai parlato di compensazione, pure la legge col suo ministero con quelle pretensioni compensata avesse la nostra sorte, e l'avesse impedita a generare i suoi frutti, ed un' interesse convenuto, in modo che estinto fosse rimasto il nostro credito. Questo è il fine della pretensione, *indignante tota Jurisprudentia*. Se mai si dicesse, che dopo esser giudicate per lui quelle pretensioni, volesse ritenere dalla quantità degl' interessi, che ci si debbono sodisfare, io l' intendo; ma voler pretendere compensazione, come si pretende, nelle circostanze di fatto, in cui ci ritroviamo, questo egli è intollerabile.

Per escludere queste inudite proposizioni, non vi è bisogno di andare investigando le opinioni de' DD. La iurisprudenza è troppo determinata sopra l' articolo della compensazione. L' equità del Dritto l' ha introdotta, ma essa ha luogo, siccome nello stesso Dritto leggiamo, alloraquando si vede la fraude, ed il raggiro del creditore, ma non già si ammette, quando gli si recasse qualche pregiudizio, o si togliesse un' onesto lucro al medesimo creditore. Allora la compensazione non ha luogo, e qualunque più benigna equità non può distruggere i termini della giustizia. Due generi di compensazione conosce il Dritto, l'una, che si fa *per interpellationem, & compilato judicio*; e l' altra senza fatto dell' uomo, ma *ipso iure, ministerio juris*: e quantunque la prima sia più facile ad ammettersi, secondo le leggi del Codice, pure l' Imperator Giustiniano la circoscrive tra i termini, onde la giustizia non ne possa rimaner vulnerata, e non offeso il creditore ne' suoi dritti. Così egli ne dà la norma nella *l. ultima* §. 1. C. *de compensat. Ita tamen compensationes objici jubemus, si causa, ex qua compensatur, liquida sit, & non multis ambagibus innodata; sed posset Judici facilem exitum suum præstare. Satis enim miserabile est post multa forte variaque certamina, cum res jam fuerit approbata, tunc ex altera parte, quæ jam pene convicta est, opponi compensationem jam certo, & indubitato debito, & moratoriis ambagibus spem condemnationis excludi. Hoc itaque Judices observent, & non proclivíores ad admittendas compensationes existant, nec MOLLI ANIMO eas suscipiant, sed STRICTO JURE utentes, si invenerint eas majorem, & ampliorem exposcere indaginem, eas quidem alio judicio præservent.*

Due generi di compensazione. L'una fatt. hominis. Questa non si pretende. L' altra ipso jure, e questa si vuole, che abbia luogo indignante omni Jurisprudentia.

Leggi intorno alla compensazione.

Della compensazione ipso jure, ministerio juris.

L' altra compensazione, che nasce più tosto dal Dritto naturale, che dal positivo, è quella, che si fa *ipso jure*, ma questa ha di bisogno, che il termine, che si vuol compensare, sia della stessa chia-

chiarezza, e liquidità; nasca dalla stessa causa; corrisponda proporzionatamente alla quantità; corrisponda ancora al tempo. Tutte queste circostanze, l'equità naturale vuole, che siano generative della compensazione, e che questa impedisca a tal oggetto il corso delle usure; e questa compensazione appunto è introdotta *ad impediendum cursum usurarum*; e perciò la legge dice, che procederebbe con dolo il creditore in dimandare ciò, che dovrebbe poi subitamente restituire. Questa è la norma, che se ne stabilisce nella *l.* 4. *C. de compensation.* Della compensazione *compilato judicio* non è il caso. Il caso egli è di quest' altra compensazione. Ecco quel, che ne stabilisce la *l.* 4. *C. de compensation.*

SI CONSTAT, PECUNIAM INVICEM DEBERI, IPSO JURE PRO SOLUTO COMPENSATIONEM HABERI OPORTET, EX EO TEMPORE, EX QUO AB UTRAQUE PARTE DEBETUR UTIQUE QUOAD CONCURRENTES QUANTITATES, EJUSQUE SOLIUS, QUOD AMPLIUS APUD ALTERUM EST, USURÆ DEBENTUR, SI MODO PETITIO EARUM SUBSISTIT.

Due parti contiene questa legge. La prima contiene la causa, che fa luogo alla compensazione, e l'altra l'effetto di essa. La causa consiste nelle sopradette circostanze, le quali non si verificano, perchè *non constat pecuniam invicem deberi* fino al presente giorno. E dove mai è questa chiarezza di credito, inmodochè *ipso jure pro soluto compensationem haberi oporteat.* Fino adesso non vi è stato alcun tempo di questa chiarezza. Vi sarà mai in appresso, vi sarà dopo questa decisione, ed in tal caso *ex eo tempore, ex quo ab utraque parte debetur utique quoad concurrentes quantitates, ejusque solius quod amplius apud alterum est usuræ debentur, si modo petitio earum subsistit.* Manca dunque l'effetto della compensazione, ch' è quello d'impedire il corso delle usure. Il ministero della legge è adoperato dall' equità naturale ad impedire il corso delle usure, *si constat pecuniam invicem deberi, & ex eo tempore*; ed in questi termini spiegarono questa legge *Baldo*, *Bartolo*, *e Paolo di Castro*, e più elegantemente *Ugon Donello* nel copioso commentario, che fa sopra di questa legge. Tutti i nostri DD. del Foro non ne hanno scritto in altro senso, *nemine excepto*, e le decisioni sempre sono state uniformi a questa massima.

Vedi, che altro volo fece il riverito Contradittore in ruota per l'amore, che ha a cotesta compensazione. Disse, che i pre-
doni

doni *in judicio hæreditatis* compensino *ipso jure* i loro crediti con quelli, su de' quali han predato; ma io lo dimando, che di grazia mi dica, chi è il predone *in jure*? La *l.* 11. §. *ultimo*; *l.* 12., & 13. *ff. de hæreditatis petit.* definiscono, chi sia il predone *in judicio hæreditatis*; ed io trascrivo la definizione secondo la illustrazione, che fa il più dotto Uomo, che abbia scritto sopra la materia delle definizioni del Dritto, Barnaba Brissonio *de verborum significat. lib.* 14. *Prædones etiam vocantur, qui nullam causam possidendi habent, sic in hæreditatis petitione prædones intelliguntur, qui cum scirent ad se non pertinere hæreditatem, invaserunt bona, scilicet cum nullam causam haberent possidendi*, *l.* 25. §. 3. *ff. de hæreditatis petitione*. *Prædo etiam in eodem tractatu diffinitur, qui interrogatus cur possideat, responsurus sit, quia possideo, nec contendit se hæredem vel per mendacium, nec ullam causam possessionis possit dicere* *l.* 11. §. *ultimo*, *l.* 12., & 13. *ff. de hæreditatis petitione*: *Et ita prædonem accipio*, *l.* 34. §. 9. *ff. de solutionibus l.* 13. §. 10. *ff. de servo corrupto l.* 1. §. 3. *ff. si ventris nomine*.

Argomento del predone in judicio hæreditatis mal a proposito, e non corrispondente al fatto

Or per conoscere quanto sia indegno questo argomento di un tal motivo basta riflettere alla giusta causa di possedere dalla Casa di Conversano, stabilita dalla figliuola sulla intestata successione del fu Principe Tomaso suo padre, unica ed assorbente ragione, promossa così avanti degli arbitri, come, quelli rivocati, sempre sostenuta fino all' ultima sentenza del S. R. C. dopo il più maturo esame sulla caducità del testamento: e non perchè il S. C. avesse stimato di decidere altrimente a favore della successione testata, possono entrare i termini di predone. Questo è lo stesso, che voler fare un esecrando abuso de' nomi del Dritto, che non ha mai così bestemmiato: e la *l.* 27. §. 6. *ff. de hæreditatis petitione* dice, che non sia predone colui, *qui dolo caret*, *quamvis in jure erraverit*. Nè la Casa di Conversano si finse, al pari di quel predone, che si descrive nella *l.* 1. §. 9. *ff. si quis omissa causa testamenti*, qualche titolo di intestata successione, ma si stabilì su quelle concludentissime circostanze di fatto, le quali formarono il soggetto della passata controversia intorno alla successione.

Per tutte queste ragioni il Signor Commessario ha soggettato dunque a termine ordinario la pretesa compensazione; ed io se non se per servire alla piena informazione delle cose, che tratto, non avrei dovuto scriverne, perchè il Signor Principe non ne ha prodotto alcun gravame.

Dunque dovranno rimanere i nostri crediti in quanto alla sorte in ducati 83490. 85. De' ducati 26. mila, residuo della dote del-

la Contessa Isabella, e de' ducati 38. mila della Principessa Guevara di lei madre, l'interesse è convenuto ne' capitoli matrimoniali alla ragione di 7. e $\frac{1}{4}$ per 100.; decorsi fino al presente giorno rispettivamente gli uni dal 1622., e gli altri dal giorno della morte del Principe Tomaso accaduta nel 1630. Così l'antefato nella somma di ducati 12666. nascente dalla stessa causa è produttivo di uguale interesse, che sono le doti della Principessa Guevara, ed anche cogli interessi, che debbono nascere da questi convenuti frutti dotali, i quali, secondo l'autorità delle cose giudicate, stimandosi avere una natura indipendente da per se dalla sorte, sono generativi di altro interesse senza alcuna nota di anatocismo. Così degli altri credì fuori di questi dotali, che non si vedrà l'interesse convenuto, si dovrà determinare dal Giudice. Calcoli dunque chiunque vuole queste somme indubitate, ed ammesse, e contro delle quali non vi è niun gravame, e vegga, se mai è stata mia rodomontata, che la Casa di Conversano rimanga creditrice in strabocchevoli somme, non già per piccoli pezzi di territorj, per incerti, oscuri, e vacillanti argomenti, ma ben vero per un credito così chiaro, che affatto non si è potuto adombrare col perpetuo spirito della controversia; ed ancorchè si vogliano render buone quelle deduzioni, che per pagamenti di interessi si portano dal P. Evangelista de Gattis, li quali non ascendono che a picciolissime somme, ed in qualunque ipotesi che si voglia figurare quel carico, che ne dovrà entrare nella futura formazione de' rispettivi contributi.

Calcolo, che si lascia alla stessa benignità degli Avversarj, che si può tirare dalla detta sorte di ducati 83. mila e rotti.

I I.

Della restituzione del Feudo della Rocca.

Seconda pretensione della Casa di Conversano.

Ecco quel, che ne ha ordinato il Signor Commessario. *Stante revocatione laudi promulgati ab Illustri Comite Monterey, & laudi promulgati a R. P. Evangelista de Gattis, feudum Roccæ pertinere debet ad Illustrem Comitem Cupersani; verùm tempore restitutionis habeatur ratio de deductis per Illustrem Principem Roccæ respectu quantitatum per eum prætensarum, pro bus quantitatibus prætensis, scilicet pretio soluto Illustri Principi Marsici, & pro quantitate contributi, moneantur partes ad audiendam provisionem faciendam per S. C.*

Questa pretensione della restituzione del feudo della Rocca in tempo

tempo della discussione non si lasciò da' riveriti Avversarj di qualificarsi per strana, e per un giuoco della di loro disinvoltura; e vi fecero le più vive opposizioni, sul credere, che questo feudo non si dovesse più riputare come ereditario, ma affetto di altro titolo. Ma perchè contro questa parte del decreto non si è prodotto gravame in contrario, mi astengo ora di narrare quelle di loro vivezze, e passo all' esame di que' punti, che si sono rimessi alla providenza del S. C., ciò è 1. *pro pretio soluto Illustri Principi Marsici*, & 2. *pro quantitate contributi*.

Ecco i fatti in quanto il primo punto del prezzo pagato al Principe di Marsico.

Due opposizioni si fanno 1. per riavere il prezzo di ducati 13. m. pagato al Principe di Marsico. 2. la quantità del contributo. Punti riserbati alla providenza del S. R. C.

Nel 1668. il Principe di Marsico fece supplica per la rescissione del contratto stipolato tra il fu D. Fabrizio, e D. Francesco Pignatelli, ed il fu Principe D. Tomaso Filomarino, con cui a colui da quelli si diedero ducati 10. mila una colla convenuta annualità di ducati 700., per estinguerne altrettanta somma a complimento di ducati 15. mila, in cui il Filomarino andava debitore agli eredi di Matteo Senarga. Essendo corse molte terze dunque i detti di Pignatelli dimandarono la rescissione del contratto, e l'assistenza sopra il Palazzo, e sopra il feudo della Rocca, ambidue dell'eredità del Principe Tomaso debitore, corpi, che si possedevano, come sempre si son posseduti, dal Principe della Rocca.

Si discorre del sudetto prezzo di ducati 13. mila.

Di esso Principe alcune istanze si veggono nel processo, colle quali si dice di doversi compilare ancora questo giudizio colla Contessa di Conversano, e disse di più, che per la porzione forse toccante a corrisponderli da lui, quei creditori se ne ritrovavano sodisfatti. Il tutto però fu inutile, perchè senza dar luogo alla pretesa compensazione, si passò alla compilazione del termine già impartito, non intesa affatto la Signora Contessa; onde a 19. Novembre del 1670. si ordinò dal S. C.: *Infra dies 20. solvat Illustris conventus tertias liquidandas, alias providebitur super rescissione contractus*. Le terze furono liquidate nella somma di ducati 15435. 15. *juxta calculum* &c.; ma comechè non si fece un tal pagamento, si procedette all' emanazione della sentenza a 5. Decembre 1671., con cui si ordinò la rescissione del contratto, e si concedette l'assistenza sopra i domandati corpi.

All', incontro nel 1673. furono prodotti tre capi di nullità contra di essa sentenza di rescissione per parte della Rocca. La seconda nullità era concepita in questi termini, mentre della prima non occorre scriverne. *Secunda nullitas est, quia cum ipse*

Princeps D. Franciscus non sit hæres quondam Principis Thomæ Filomarino asserti debitoris , sed D. Comitissa Cupersani, licet Princeps ipse possideat aliqua bona , quæ illius fuerunt , non poterat in actione personali condemnari ad solvendum . Vedi come è vario il linguaggio nelle varie età , e nelle varie occasioni. Allora il Principe della Rocca esclamava , che l' unica erede di Tomaso era Isabella sua figlia , ora in questi nostri giorni si è esclamato, che l'unico erede di Tomaso sia il Principe della Rocca.

La terza nullità è questa: *Quia si attenderentur contrariæ partis probationes , solum constare videtur , hæreditatem Principis Thomæ tam ad dictam Illustrem Comitissam , quam ad ipsum Principem D. Franciscum delatam fuisse , & propterea etiam posito , quod ipse Princeps hæres pro parte fuisset , quod negatur , tamen non poterit in solidum condemnari ad solvendum , sed tantum pro sua hæreditaria portione* .

A 12. del 1673. proposte queste nullità si disse : *Provisum est, tertiam nullitatem obstare , ac proinde restituatur depositum , verum exequatur sententia pro tertiis* . In fatti si aggiudicò per le terze la Casa *cum pacto de retrovendendo infra annum*; ma non essendo della presente circostanza la narrativa di questa aggiudicazione , la quale abbraccia molte circostanze di fatto, io la tralascio, riservandola più opportunamente nel giudizio,che ne sta formato da parte.

Per la rimanente sorte se ne introdusse nuovamente giudizio, notificata la Contessa di Conversano, la quale oppose *carentiam actionis* . Dopo molti atti si vede, che così il Principe, che la Contessa danno il consenso per la rescissione del contratto . Nel 1677. dunque si ordina dal Consiglio questa rescissione; indi seguì supplica delli Pignatelli di doversi eseguire la sentenza sopra la terra della Rocca.

In fatti a 29. Marzo del 1678. si ordinò così : *Per S. C. provisum est , quod sententia lata in judicio assistentiæ super terra Roccæ exequatur; & proinde pro quantitatibus debitis tam capitalis , quam tertiarum , & interesse illarum , præstetur assistentia in forma super dicta terra Roccæ* .

Si fa l'apprezzo di essa terra nella somma di ducati 17280., apprezzo erroneo , e doloso. Se ne fa l'offerta *deducta sexta* per ducati 14400. Se ne produce in contrario istanza del Principe; ed egli successivamente domanda il patto di ricomprare . A 3. Novembre del 1689. si ordina dal S. C. , *quod procedatur ad venditionem terræ Roccæ cum pacto de retrovendendo in beneficium Illustris Principis Roccæ per biennium* . Se ne contenta l'obla-

l'oblatore, il quale spiega la persona nominanda, che fu il Principe di Marsico. A 3. Luglio del 1680. si fa decreto, con cui si da il possesso di detta terra, e si dice così. *Et proinde consignetur tenuta terræ prædictæ dicto Illustri Principi Marsici novi una cum fructibus maturatis a dicto die 14. mensis Novembris præteriti anni 1679., verum elapso biennio concesso dicto Illustri Principi Roccæ Aspidis, incæpto a dicto die 14. Novembris, & non exercito pacto de non emendo &c. facta prius cessione jurium &c.*

Siegue la ricompra, e nel 1681. si fa il seguente decreto, *quod pro exequtione decreti S. R. C. lati ad relationem præfati Illustris D. Causæ Commissarii sub die 3. Novembris 1679. ac extintionis candelæ cum pacto de retrovendendo infra biennium in beneficium Illustris Principis Roccæ Aspidis &c. fiat retrovenditio dictæ terræ Roccæ Aspidis in beneficium dicti Illustris Principis, nec non stante solutione dictorum ducatorum 13135. 2. 6. pro dicto pacto de retrovendendo, restituatur terra Roccæ Aspidis, & expediantur provisiones.*

Nel 1683. poi Gio: Battista Filomarino Principe della Rocca fece supplica nel S. C., nella quale enunciando il caso sopradetto, e del pagamento da lui fatto per il prezzo del feudo della Rocca nella somma di ducati 13135. 2. 6. domandò l'assistenza sopra la terra di Agropoli, posseduta allora dal Duca di Lauriano, e sopra il feudo del Castello dell'Abbate, posseduto dal Marchese di Torrecuso. Questa fu quella supplica, in cui esso Principe si spiegò così, *fol. 504. proc. origin. inter Illustrem Principem Roccæ Aspidis D. Joannem Baptistam Filomarino ex una, & Illustrem Marchionem Torrecusi ex altera: Postmodum defuncto Illustri Thoma Filomarino debitore, ortaque lite super successione illius inter spectabilem Comitissam Cupersani Isabellam Filomarino ejus filiam, & inter Illustrem Marcum Antonium Filomarino fratrem, fuit tandem lis finita ordine Illustris Comitis Montisregii tunc hujus Regni Pro-Regis, & in exequtione cujus ordinis vigore decretorum interpositorum per quondam Illustrem Marchionem Campi, Regentem Erriquez, fuit data possessio FEUDORUM dictæ COMITISSÆ CUPERSANI, ET BONORUM OMNIUM BURGENSATICORUM dicto Marcantonio Filomarino cum terra Roccæ Aspidis cum titulo Principis antiquo, fuitque formatus dictus majoratus ordinatus a dicto Principe Thoma, etiam vigore publici instrumenti de anno 1633.*

Questa supplica non ebbe niun provedimento, e stiede in silenzio fino all'anno 1743., in cui si rinovò il giudizio dall' odierno

no Signor Principe avanti il dottissimo, ed integerrimo Signor Consigliere di Fiore. Allora oppose il Conte di Conversano, che essendo questo giudizio subalterno all'altro principale, e pendente sulla successione del fu Principe Tomaso, dovea questo sospendersi, fintantochè l' altro non avea la sua compiuta decisione, perchè giudicandosi per la caducità del testamento si deferiva l'intera eredità alla Contessa Isabella, e veniva a cessare qualunque altra quistione; e con ciò ancora si diceva, che anche nel caso di dividersi l' eredità in feudale, ed allodiale, questo punto de' rifacimenti di danni dovea dipendere dagli esami de' rispettivi contributi, ed a carico di chi dovea andare la sodisfazione del credito del Principe di Marsico.

Attese tali cose, il Signor Commessario ordinò *juxta petita* della casa di Conversano, che si soprasedesse da quel giudizio del rifacimento de' danni, e si procedesse alla decisione della causa della successione in sulla detta eredità, ed in grado di gravame, prodotto per parte del Signor Principe, si confermò quel decreto dal S. R. C., in virtù del quale poi compilatosi il termine, si procedette alla decisione definitiva della celeberrima causa nell' anno 1750.

Pretende ora il Signor Principe il pagamento de' ducati 13135 2, 6. prezzo del feudo della Rocca sodisfatti al Principe di Marsico, ed il pretende ne' termini della presente causa, che si tratta. Ma chi non vede, che egli incontra la insuperabile opposizione, che questa causa sia una causa differente da quella, che ora si tratta. Ella ha varj, e differenti riguardi. Si tratta in altra banca, avanti altro Commessario; e questo è quel giudizio, che si ritrova sospeso finoatantochè non si vegga la decisione della causa principale della successione. Questa causa, egli è vero, che si ritrova decisa, ma si ritrova decisa ne' punti astratti. L' istessa sentenza del S.C. ha ordinato, che per la decisione effettiva del dare, ed avere si avesse dovuto formare la relazione. Questa si è divisa in due punti, l'uno intorno alle partite scambievoli, l' altro intorno al contributo de' pesi ereditarj. Quest' ultimo non si è potuto discutere, se prima non discusso il primo, che attende la sua imminente decisione. Dunque io giustamente non so capire, come si possa dimandar il rifacimento di quel prezzo dedotto in quel giudizio, che sta sospeso, finoatantochè non si vegga decisa totalmente la causa della successione, e principalmente il punto del contributo, le di cui quistioni, che potranno nascere, e circostanze, non si sono potuto affatto discutere.

Dal

Dal punto del contributo nasce principalmente la decisione di quel giudizio. Nasce dal vedersi, a carico di chi delle due case dovea andare il credito del Principe di Marsico. Questo è un punto, che noi finora ignoriamo; nè in quei tempi poteva conoscersi a peso di chi dovea andare la sodisfazione di quel credito, perchè tutti i laudi si erano rivocati, e la lite stava in piedi intorno al punto della totale successione nell' eredità, e si perchè giammai si era specificato, ed eseguito qual dovesse essere il contributo a' pesi ereditarj. Ciò non ostante, se tra queste incertezze si volesse trarre adeguato argomento a carico di chi dovea quella sodisfazione andare, si potrebbe trarre a favore della casa di Converlano dal compromesso del P. Evangelista de Gattis. L' invincibile argomento, e pruova è questa. Nella lista più volte enunziata delle pretensioni del Duca di Perdifumo, posta negli atti del compromesso, nel II. capo si legge ciò, che siegue.

II. *Che detto Padre debba fare il contributo de' debiti della sudetta eredità, con dichiarare quali pesi dovrà sodisfare esso Principe, e quali la Signora Contessa di Conversano, acciò poi ogni uno si sodisfaccia i suoi con cautelarsi ad invicem, e per potersi assicurare bene questo contributo, è necessario, che essi Sig. Conte di Conversano, e Principe della Rocca facciano una lista firmata da essi Signori di tutte le partite de' crediti, e de' debiti della detta eredità, ed un' altra di tutti i burgensatici, che detto Signor Conte deve far buoni al Principe della Rocca; e dell' interesse decorso; ed essendoci in questo qualche differenza e disparere tra detti Signori, debbia il P. deciderle, e poi procedere al detto contributo.*

Argomento, che si trae dal laudo del P. de Gattis.

All' Arbitro non piacque di fare questa distinzione, ed individuazione, onde nel suo laudo ordinò così: *quo ad II. caput, cum nomina debitorum active, & et passive sint ipso jure divisa, & per ambas partes sint fere omnia soluta, & pactis successorum creditoribus præjudicari non possit, non est facienda alia divisio, sed in creditoribus invicem solvendis juxta contributum habenda erit ratio de quantitate, & qualitate ipsorum, quatenus capitalia majores, vel minores habeant emptos redditus, ut proportionaliter tam ratione capitalium, quam reddituum per dictas partes contribuatur, si aliqua remanet contributio facienda ultra suprafactam,*

Senza far dunque individuazione alcuna de' nomi de' debitori, egli stimò di dichiarare la quantità del contributo a' debiti ereditarj, e rispettivamente a carico di ciascheduno de' due

succeffori : *Æs ergo prædictum alienum ducatorum* 128563.3.6. *ante omnia deducendum esse ab utroque patrimonio per contributum pro rata bonorum dicimus, & declaramus, unde proportionabiliter dividendo contribuendum est a Principe in ducatis* 71436. 4. 19., *& a D. Comitissa in ducatis* 57126. 3. 6. All' incontro essendo cosa pur troppo indubitata, che il sopradetto credito della Contessa nella somma di ducati 83. mila si fosse posto *inter æs alienum*, e ne' calcoli de' debiti dell'eredità, ella per conseguenza non solamente veniva a sodisfare il suo contributo di ducati 57126. 3. 6., ma nella rimanente somma rimaneva creditrice. Io confesso, che in quel tempo, che accadde il caso del giudizio de' Pignatelli, già da molto tempo la lite era aperta, ed i laudi si eran rivocati, e di quelche aveano fatto gli arbitri non si potea tener minimo conto, ma dico bene, che volendosi attendere il fatto si trae una forte congettura, che in quel tempo quel peso non potea essere che presso il Principe della Rocca.

Questa eccezione del pagamento dei ducati 13. m. forma un giudizio separato avanti altro Commessario Signor D. Tiberio di Fiore.

Ma io prescindendo da tutte queste cose dico, che non si può dubitare, che questa eccezione del pagamento de' ducati 13 mila formi un giudizio separato, ed un giudizio, che sta soggetto a tutte queste dispute, ed alla misura di tutte queste, e di altre maggiori circostanze di fatto, ed un giudizio, che non è cumolato, ed unito nella causa presente. Della causa presente all' incontro è la restituzione del feudo della Rocca. Così ne ha ordinato la sentenza del S. C. del 1750., colla quale si danno tutti i feudali, e titolati alla casa di Conversano colla rivocazione de'laudi. Così ne ha ordinato il Sig. Commessario in modo, che questo punto ha fatto passaggio in cosa giudicata, per non essersene prodotto gravame in contrario. La legge dunque non permette, che cotesta restituzione liquida *re judicata* si possa ritardare colla sudetta eccezione, che ha bisogno di alto esame, e che forma un giudizio separato e distinto.

L' altra eccezione pro quantitate Contributi.

L'altra eccezione è così oscura, che io non la capisco bene intorno al contributo; e perciò per indovinarla io narro quanto conviene per la vera intelligenza di quello, ed affinchè si tolgano gli equivoci, che sogliono la materia perturbare. Il Signor Commessario nel suo più volte sopra lodato decreto da provedimento al contributo così in questo luogo del feudo della Rocca, in cui dice, come sopra ancora si è trascritto: *verum tempore restitutionis, habeatur ratio de deductis per Illustrem Principem Roccæ respectu quantitatum per eum prætensarum, pro quibus quantitatibus prætensis, scilicet*

pre-

pretio soluto Illustri Principi Marsici , & pro quantitate contributi, moneantur partes ad audiendam provisionem faciendam per S. C. Nell' altro luogo non così *incidentemente* , ma ben vero da la providenza *difinitivamente* a questo general punto del contributo : *& quod attinet ad contributum viso exitu dictæ liquidationis providebitur super quantitatibus per ambas partes contribuendis* . Ecco dunque quel , che mi occorre scrivere intorno al contributo, per indovinare la mente de' riveriti avversarj,

DEL CONTRIBUTO.

DUe contributi noi abbiamo sopra l'eredità del fu Principe Tomaso, l'uno a' debiti ereditarj, l'altro al prelegato de' ducati 120 mila. Il Vice Re di Monterey nel decreto suo, o sia nel suo laudo, nulla individuò de' debiti ereditarj, ma disse ben vero, che l'una , e l'altra casa dovesse contribuire *per æs, & libram*; ed ordinò ancora , che per il prelegato de' ducati 120 mila dovesse contribuire la casa di Conversano per soli ducati 35. mila . In quelli informi abbozzi del Collaterale, i quali dagli avversarj si vogliono per un solenne processo, si fa il calcolo de' pesi ereditarj, ma non se n' individua la rispettiva quantità del contributo a carico delle parti. Da ciò, che nel laudo sudetto si ordina per il contributo de' ducati 35. mila per il prelegato, in quel tempo non si vide nulla eseguito. Venne di poi nel 1639. l' altro laudo del Giureconsulto Gesuita. In questo si fa ancora il calcolo de' debiti ereditarj , e se n'individua la quantità del contributo , e si stabilisce ancora il pagamento de' ducati 35 mila per il prelegato in esecuzione del laudo di Monterey . Però noi abbiamo nel fatto, che da quel tempo fino al presente giorno non si è mai questo punto del contributo al prelegato eseguito dalla casa di Conversano, perchè quei laudi furono rivocati , e richiamato il litigio nel suo piede antico. Venne poi nel 1750. la sentenza del S. C., e nello stato di essersi già i laudi rivocati stabilì un altro piano più volte da me detto; e condannò l'una, e l' altra casa ad un nuovo contributo, senza alcun rapporto all'antico , così a' debiti ereditarj , come al prelegato , in modochè la sua rispettiva quantità dovesse risultare dalla discussione delle partite , la quale finora non si è potuto fare . Dopochè dunque si farà fatta questa discussione, si conoscerà qual sia la quantità del contributo di Conversano, qual sia quella della

Si discorre del Contributo.

Contributo al prelegato dei duc. 120. m. non mai eseguito fino al giorno, in cui viviamo.

Sentenza del S. R. C. del 1750. ordina nuovo contributo senza rapporto all' antico.

là Rocca a' debiti dell' eredità, ed al prelegato.

Io in su questa oscura eccezione del contributo, che si propone in sul capo della restituzione del feudo della Rocca, debbo conoscere, che non vi entra la quistione del contributo a' debiti ereditarj; ed oscuramente ho inteso, che si voglia pretendere, che il contributo al prelegato in ducati 35. mila si fosse eseguito già dalla casa di Conversano a beneficio della casa della Rocca, con essersele assegnato il feudo della Rocca. Vediamo, di grazia, prima, se questo fatto sia vero, e poi esporremo, qual sia il fine di questa fallacissima pretensione, e qual sia la conseguenza, che se ne vuol trarre.

Questo fatto non è affatto vero, ed io lo dimostro così.

Nel laudo del Vicè-Re affatto non si dice, che il feudo della Rocca si fosse dato al Duca di Perdifumo per il contributo al prelegato in ducati 35. mila. Questo è un sogno. Anzi si dice il contrario, che il Duca ne dovea pagare il prezzo alla Contessa, quel prezzo, che giammai si vide sborzato, perchè le cose ritornarono, come io ho detto, ad involgersi altra volta nella controversia giudiziaria della successione. Nelli stessi approvati, e canonizati dalla parte appuntamenti del Collaterale si contesta questo fatto del sudetto feudo ne' seguenti termini, *fol. 29. Alla Contessa di Conversano se le ha da dare la possessione delle Terre di Palo, del Castello dell' Abbate, ed Agropoli, al Duca di Perdifumo la Terra della Rocca con il titolo di Principe, e tutti li burgensatici ubicumque sint, come appresso si dirà, con che nelli pesi ereditarj contribuisca per æs, & libram; al peso del prelegato la Contessa contribuisca per ducati 35. mila solamente, ed al peso della gravezza imposta dal testatore resti libero il feudale. Il valore della Rocca si ha da arbitrare per sua Eccellenza, e quello vada a beneficio della Contessa*. Anzi si legge nelli stessi appuntamenti *fol. 44.* ciò, che siegue: *Questi ducati 35. mila coll' interesse sia lecito alla Contessa ritenerseli a conto di quello deve l'eredità alla Principessa Madre per le sue doti, avendo procura bastante, ed il Duca sia obligato farli buoni al Monte dalla parte, che li spetta.*

Pruova, che non mai il feudo della Rocca si fosse asseg. ato per il prelegato al contributo in ducati 35. mila.

Io non asserisco quel, che i riveriti Avversarj si fanno lecito di asserire, che questi embrioni, e carte informi, che l'uno appuntamento è tal volta contrario all'altro, e niun capo vi si vede connesso, e determinato, perchè io potrei essere smentito col solo rivolgimento dello stesso volume, sieno un legal processo, ma dico bene, che in tutti questi appuntamenti non mai si legga, che il feudo della Rocca si fosse dato per il contribu-

tributo al prelegato in ducati 35. mila, ed in tutti quei varj progetti non mai si legga questo. Questo è lo stesso, che dare nella troppo franchezza, Questo è un puro sogno.

Vediamo, se da quest'anno 1631., in cui tali cose accaddero, fino al 1639. si fosse eseguito un tal contributo al prelegato nella forma, che si pretende. E noi non vediamo, che tra questo mezzo vi fosse stato alcun decreto su di questo, nè niun contratto, o altro piccolo atto passato tra le due case di Rocca, e Conversano.

Giunto al 1639. io ritrovo nel laudo del P. Evangelista contestato il fatto, che stabilisco, cioè, che il valore del feudo della Rocca si dovea sborzare dal Duca a beneficio della Contessa, e che non mai ne' tempi precedenti all' anno 1639. il feudo sudetto si fosse assegnato per il prelegato al contributo in ducati 35. mila. Ecco il periodo del laudo, che io nuovamente trascrivo, giacchè lo trascrissi nel principio della I. P. per servire alla piena narrazione de' fatti: *Et proinde ad dictos DD. Comitissam, & Comitem pertinere dictas terras Castri Abatis, Agropoli, & Pali, & pro pretio terræ Roccæ, juxta pretium, & relationem D. Zufiæ, deductis ducatis 3190. pro pretio molendini dell' Isca, quod supra applicavimus inter allodialia, REMANERE SOLVENDOS PER PRINCIPEM ROCCÆ DICTIS DD. COMITISSÆ, ET COMITI DUCATI 19524. 1. 8., ET ALIOS DUC. 5. MIL. RATIONE TITULI PRINCIPIS CUM SUA ANTERIORITATE, IN QUA SUMMA DICTUM PRETIUM DECLARAMUS, ET ARBITRAMUR ATTENTIS CONJECTURIS, ET CONSTANTI CUM JURANENTO ASSERTIONE DICTI PRINCIPIS ROCCÆ, FUISSE DICTUM TITULUM PER EXCELLENTISSIMUM D. PROREGEM EXHIBITUM GRATIS, QUANDO PRO MODIFICATIONE, ET EXEQUTIONE SUI LAUDI AD FINIENDAM CONTROVERSIAM SUPER INCERTO SUCCESSIONIS IN FEUDALIBUS ASSIGNASSE VIDETUR DICTO PRINCIPI DICTAM TERRAM ROCCÆ, CUM EJUS TITULO, ET ANTERIORITATE, JURE HÆREDITARIO, ET CUJUSDAM SUCCESSIONIS IN DICTA TERRA, NIHIL IMPEDIENTE INTERVENTU PRETII PRÆDICTI SOLVENDI RATIONE TERRÆ, CUM NIHIL IMPEDIAT REFUTATIONEM, QUÆ EST SUCCESSIO REPRÆSENTATA.*

Io credeva, che attesi questi fatti non vi potesse esser risposta a quanto io dico, ciò è, che fino a questo tempo in niuna carta si legga, che il feudo della Rocca si fosse assegnato o

da

da Giudice , e dalla casa di Conversano per il contributo de' ducati 35. mila ; ma vedi quanto va errato l' umano intendimento . Il riverito Avversario nella ruota disse , che nello stesso laudo si leggeva l' esecuzione di questo suo preteso contributo. Lesse con franchezza il periodo , e fu questo, che io trascrivo per intiero, giacchè egli lo lesse rompendolo tra le parole , che a lui non convenivano : *quoad 13. caput dicimus , & declaramus , prædictam D. Comitissam uti filiam & hæredem prædictæ quondam D. Beatricis de Guevara teneri pro pensione domus dicti Principis , quam inhabitavit dicta ejus mater per annum cum dimidio circiter ad rationem annuorum ducatorum sexcentum , prout Domini Consultores in laudo dicti D. Excellentissimi Domini Proregis arbitrati sunt ratione habitationis unius anni dicti D. Comitis Cupersani in eadem domo, & dictam pensionem , seu pensiones excomputari debere in alimentis debitis infra annum luctus dictæ D. Beatrici post mortem dicti quondam Principis ejus viri , & in interusurio suarum dotium , & de eis habendam rationem in rationibus insundis inter ipsas partes pro invicem datis , & acceptis , & compensationibus faciendis ultro citroque pro omni debito dictorum Dominorum Comitissæ , & Comitis , sive respectu contributionis in prælegato , & aliis oneribus ut supra , sive mobilium bonorum ex dicta hæreditate perventorum , sive alia quacumque ex causa , prout notatur in lista per partes ipsas confecta de variis , & diversis solutionibus per unumquemque factis .*

Si dimostra, che questo capo del laudo nulla provi del l'esecuzione del sudetto contributo . Questo è pretendere di far ci leggere quel che non si legge .

Ne' precedenti capi io resto ammirato di questa grandissima disinvoltura, di volersici far bere de'cibi più duri, e mangiare de'liquori più sottili . Quale è mai questa disinvoltura? Dove egli è , che in esso capo si legga cosa alcuna di quel , che si pretende ? Io non ho bisogno di far commentarj per la sua intelligenza . Anzi ne' precedenti capi , la dove l'Arbitro lauda del prezzo della Rocca, del contributo al prelegato non mai dice cosa alcuna di quel, che si pretende . In questo capo posteriore a quelli , come a molti altri , in buon italiano , altro non si dice , che condannarsi la Contessa al pigione della casa , il quale si dovesse scomputare cogli interusurj delle sue doti , e co'conti , che si dovevano fare , e di questi pigioni *habendam rationem in rationibus ineundis inter ipsas pro invicem datis , & acceptis , & compensationibus faciendis ultro citroque pro omni debito dictorum Dominorum Comitissæ , & Comitis , sive respectu contributionis in prælegato , & aliis oneribus, ut supra , sive mobilium bonorum ex dicta hæreditate perventorum , sive alia quacumque ex causa ; prout notatur in lista per partes*

ipsas

ipsis confecta de variis, & diversis solutionibus per unumquemque factis. Io non credo, che il più bravo sofista dell'antichità avesse ardito mai trarre simili conseguenze; e trarla poi in un laudo, dove per capo separato si determina, che il prezzo della Rocca si dovea pagare alla Contessa. Questo è il fatto dunque, che si contesta dal 1631. fino al 1639. Da questo tempo fino al 1750. affatto, rivocati già i laudi, si vede atto alcuno di questo. Nel 1750. si publica la sentenza, e rivocati i laudi si da il feudo della Rocca a Conversano, giacchè le furon dati tutti i feudali. Questo è il fatto, cioè, che non mai si sia eseguito il contributo al prelegato ne' ducati 35., e siccome questo non fu eseguito ne' tempi de' laudi non ancora rivocati, così ne meno ora si potrà eseguire, perchè il contributo ora si dovrà eseguire secondo quello, che ha ordinato la sentenza del S. C.

Quale è dunque il fine di questa fallace invenzione?

Fine di questa fallace invenzione.

LA mia investigazione è brevissima. Il fine è assai chiaro. Dee in virtù della sentenza del S. C., e del decreto del Signor Commessario, che ha fatto passaggio in cosa giudicata, il Signor Principe restituire il feudo della Rocca, una co' frutti dal giorno della morte del fu Principe Tomaso; feudo, che ora per i naturali aumenti del tempo è uno de' più speciosi della Provincia, atto per i suoi feraci pascoli, e terreni a vario, e copioso genere d'industrie; con tutto ciò il feudo si ha a restituire. Ma quando a me riesca, dice il riverito Avversario, che il mio ardore possa sovvertire i fatti, e persuadere le altrui menti, che questo feudo si fosse a me assegnato per ducati 35. mila in esecuzione del contributo al prelegato; dovendomi io ritenere tal somma una co' frutti, riesce infruttuosa e vana la restituzione del feudo. Quì è il trionfo.

A questo fine pare a me ora, che avesse allora servito il dotto Avversario, quando nel 1750., rivedutasi la sentenza in grado di restituzione *in integrum*, esclamò, ma esclamò in altre espressioni, e nelle oscurità delle cose. Io lo notai già ne' principj della I. P.. Esclamò, che avendo il S. C. ordinato, che l'interesse del prelegato non dovesse già correre dal tempo della morte del Principe Tomaso, ma bensì dalla contestazione della lite, dal 1743., veniva la casa di Conversano ad inghiottire quella della Rocca, perchè poteva ripetere i frutti del contributo, che si ritrovava eseguito a beneficio del Signor

gnor Principe; onde dimandò, che si fosse spiegato, che l' interesse, che dovea decorrere dal 1743., s' intendesse del contributo non eseguito. Io dietro i principj della buona fede, e sapendo bene, che era aerea questa pretesa esecuzione, non mi opposi a nulla, ed il S.C. ordinò così: *Et respectu capitis praelegati facta contributione in praecitata sententia ordinata interesse pro parte contributi non executi liquidetur a die 1. mensis Aprilis 1743.* Il fine dunque di questa spiega fu secondo l' istessa petizione contraria, che la casa della Rocca non fosse tenuta a restituire i frutti del prelegato, che mai si fosse eseguito, ed in questi termini fu la soggiunta spiega del S. R. C. Io ne imploro di questi miei detti la testimonianza delli stessi signori Votanti, che io spero, che n' abbiano felicissima memoria.

Qual fu il fine della sentenza del S. R.C., praelegati non executi &c. Indicibile abuso, e contorcimento, che se ne fa ora dagli Avversarj

Si vegga ora qual senso si vuol trarre da questa spiega, e qual ne sia l' industriosa tortura. Si vuole anzi, che la casa di Conversano debba rimaner condannata all' interesse del prelegato eseguito dal giorno della morte del fu Principe Tomaso. Questa bella uscita non è già ad evitare il danno, che si esclamò in ruota, ma a fare del lucro contro quel, che determinò la sentenza del S. C., colla quale si determinarono gli interessi del prelegato dal giorno della contestazione della lite del 1743. Non è tollerabile nell' equità de' nostri giudizj l' uso di questi contorcimenti. Ha avuto il piacere la casa della Rocca di ottenere quel, che non potè ottenere dal ViceRe di Monterey; non potè ottenere dal laudo del P. Evangelista; non potè ottenere giammai, di ottenere il gravame per mezzo della sentenza del S.C. Ella deve altrettanto esser moderata in non voler togliere alla casa di Conversano quei vantaggi, che le nascono dalla medesima, con interpretazioni non mai intese, con de' sofismi, con delle fallacie non degne delli onorevolissimi miei riveriti Avversarj; ma io non mi do in preda ad alcuna esclamazione, e ritorno al fatto. Sia come si vuole, dove è mai contestata per vera l' assertiva, che si fece al S. C. di essersi il prelegato eseguito? Questa è l' ipotesi, che non si vede corrispondere al fatto. Io già dimostrai, che giammai nè con decreto di giudice, nè dalla casa di Conversano si fosse eseguito l' aereo contributo. L' unico contributo, che si dovrà attendere, sarà quello, che nascerà dalla discussione secondo i termini della sentenza del S. R. C. Il fine dunque è vano, la sfuggita è inutile.

Qual è il senso, che ora se ne vuole dare dagli Avversarj. Tutto diverso da prima, ch' era drizzato ad evitare il danno, ora rivolto a gran lucro.

Qua-

Quale è dunque la conseguenza?

La conseguenza è fallacissima, perchè nasce da fatti non veri. La conseguenza giusta, e corrispondente a' fatti ella è, che la restituzione del feudo della Rocca debba essere effettiva con tutti quei aumenti del tempo, che gli sono sopravenuti, una col titolo di Principe, e co'frutti dal giorno della morte del fu Principe Tomaso, fino al presente giorno, a tenore della sentenza del S.R.C. Il titolo di Principe fu valutato nel prezzo di ducati 5 mila nel laudo de Gattis, ma questo non può passare, perchè da' documenti presentati apparisce, che questo titolo in quel tempo, che si ebbe, non si potea valutar meno di ducati 18mila; onde corrispondenti a questa sorte debbano essere i frutti, i quali a tenore della stessa sentenza debbono decorrere dal giorno della sudetta morte, giacchè in quella sentenza si dichiara, che i feudali, e titolati ugualmente si debbiano.

Conseguenza fallacissima.

Prima che io passi ad altro capo mi si dice, che per questa pretensione si voglia far nascere un'altro equivoco, e trarlo dell' istromento formato nel 1633. Questo è quello istromento, con cui il Principe Marcantonio nel 1633. volle per vantaggio della sua casa formare il prelegato di ducati 120 m., siccome si vede da esso istromento, stipolato per mano di Pietrantonio di Aversana, *fol. 176. proc. origin. inter Illustrem Principem Roccæ Aspidis D. Jo: Baptistam Filomarino, & Illustrem Comitem Cupersani D. Julium Antonium Acquaviva, Illustrem Ducem Laurinæ D. Januarium de Montibus Sanfelice, & Magnificum Baronem Granito*. In quest'istromento appunto tra i corpi del prelegato si vede posto da esso Principe il feudo della Rocca.

Istrumento del 1633., in cui si forma dal Principe Marcantonio il prelegato propria autoritate senza ingerenza alcuna della casa di Conversano.

Ma comunque ciò si voglia, io non so comprendere, come da questo istromento si possa trarre, che Conversano abbia eseguito il contributo al prelegato nella somma di ducati 35 m. Questo è quel, che si pretende, ma io non so comprendere, come si possa ciò trarre dal citato istromento. Questo fu un istromento, in cui Conversano non ebbe alcuna parte. Questo fu un istromento, che quel Principe per la lodevole economia della casa sua volle fare, per il privato sistema de' suoi interessi, senzachè possa essere allegabile contro di altri, i quali non vi si ingerirono. Nel 1633., in cui si stipolò, il feudo della Rocca era presso il dominio di quello, coll' obligo di sborzarne il valore, come si è più volte scritto, in virtù del laudo del Vicere di Monterey. Egli dunque fu libero, e legittimo padrone a stabilire tra i corpi del prelegato da lui forma-

Si dimostra, che dal sudetto istrumento non ne nasca prova dell'esecuzione del sudetto contributo. Si prova coll' istesso laudo promulgato ne' tempi posteriori, cioè nell' anno 1639.

mato il feudo della Rocca; nè in ciò fare poteva incontrare presso alcuno della contradizione, e resistenza, perchè egli ne era libero padrone. Nè in quel tempo del 1633., nè nei tempi in appresso fino a' giorni, in cui i miei riveriti Avversarj gloriosamente contradicono, da questo istromento si è creduto di potersi trarre quella conseguenza, che ora sento nella funesta attuale di loro situazione di volersi trarre, cioè, che Conversano abbia eseguito il contributo al prelegato nella somma di ducati 35 mila. Questa è una conseguenza, che non si conobbe in quel tempo del 1633; anzi nell' anno 1639., quando ambedue le case di nuove pretensioni si accesero, che è quel tempo appunto, in cui si fece il compromesso del P. Evangelista, tra le molte pretensioni per parte della Rocca non si fece mai questa, che il feudo della Rocca da Conversano si fosse assegnato per il contributo al prelegato nella somma di ducati 35 mila; anzichè egli pretese tutto il contrario a questa fresca, ed industriosa conseguenza, cioè, che egli non dovea pagare il titolo di Principe, perchè datogli graziosamente dal ViceRe, ed egli contestava questa assertiva del dono colla solennità del giuramento; ma non mai negò di dover pagare il prezzo di esso feudo, come in fatti ne fu condannato nella somma di ducati 29 mila per il feudo, ed attesa la circostanza del giuramento rimase condannato per il valore del titolo a duc. 5 m. Questo fu lo stato del 1639., in cui non si conobbe questa conseguenza. Questo stato non ha patito cambiamento alcuno fino a' giorni nostri, in cui sorgono tutte queste novità, contrarie a' fatti più contestati: ma, non dovendo essere i nostri desiderj, e le ingiuste voglie la norma del giudicare, attesi i sudetti fatti, è indispensabile la restituzione del feudo della Rocca nello stato, in cui ora si ritrova aumentato, che non può cedere senonchè a beneficio del padrone, e del titolo di Principe, co' frutti percepiti così dall' uno, come dall' altro fin dal giorno della morte del fu Principe Tomaso, secondo la sentenza del S. R. C.

Siegue la III. pretensione di Conversano.

Del-

III.

Della legittima dovuta sopra i feudali a beneficio della fu Contessa figliuola del Principe Tomaso.

IO mi credeva, che intorno a questo capo e punto della legittima non più si avesse dovuto dar luogo a disputa, e ragionamento, perchè colla sentenza del S. C. questo già si ritrova deciso, essendosi ammesso il gravame, *salvo tamen jure legitimæ prout de jure in beneficium dictæ quondam D. Isabellæ super dictis bonis feudalibus*; e questa decisione si conobbe talmente essersi fatta, che il savio Avversario esclamò, come io notai nella I. P., che quel *prout de jure* si dovesse cambiare in *quatenus*, perchè quella espressione adoperata in essa sentenza era chiaramente decisiva. Questa esclamazione egli fece allora, che fu riveduta la prima decisione in grado di restituzione *in integrum*. E quantunque nulla si fosse mutato, e la decisione ne fosse rimasta ne' primieri termini, ora egli ritorna alle stesse esclamazioni, come se le passate cose non fossero passate per le mani di lui. Egli però ne' suoi ragionamenti *in abstracto non ha negato, che si debba la legittima sopra de' feudi a beneficio della figlia, alloracchè quelli vengono gravati usque ad integrum valorem*; ma ha negato bensì *in concreto*, che si debba la legittima alla figliuola Isabella, come quella, la quale, paga della di lei dote, avesse rinunziato solennemente a qualunque legittima, porzione, e paraggio, che mai le potesse spettare, ed esclusa da qualunque altro dritto per mezzo di quell' ampie formole, che tante volte dal riverito Avversario in ruota si sono commentate, e dette con un sapore, come le dolcissime, ed aggradevolissime cose si sogliono gustare.

Della legittima.

Non si niega dagli Avversarj, che si debba la legittima super feudis, ma che gli osti la rinunzia.

Ed intanto la dottrina *in abstracto*, comechè infinitamente indubitata, si è lasciata salva, in quantochè da colui si crede, che quella ampia rinunzia metta in salvo la sua ragione. I primieri usi feudali, fin a tanto che rimasero ristretti presso le nazioni Boreali, la di cui efferata disciplina non era stata ancora composta dalla sapienza del Dritto Romano, non conobbero la naturale, e pietosa costituzione della legittima; ma alloraquando questi usi passarono ne' nostri costumi, disciplinati dalla sapienza, ed equità di esso Dritto Romano, fu ricivuto generalmente, che ne' feudi spettasse alla figliuola la legittima, appunto come le spetta nel patrimonio burgensati-

Per maggiore chiarezza si stabilisce il Dritto della legittima super feudalibus.

La legitima non conosciuta ne' feudi del Dritto Longobardo. Dipoi resa più umana la lor disciplina, ammessa in tutti i Dominj, dove è dominante il Dritto Romano.

tico. E quando mai dalla figlia si fosse ricivuta la dote, questa si mette in collazione, overo si imputa alla legittima sopra i burgensatici; o, come io ho detto, mettendosi in collazione si tira poi la legittima da tutti due i patrimonj feudale, e burgensatico, a proporzione della di loro rispettivà quantità. Tutti i Feudisti Oltramontani, e Nostri convengono in questo punto in modo, che la legittima sia un peso intrinseco, ed inerente al feudo, e precipuo ugualmente che l' *æs alienum*, a beneficio del discendente, e non può esser soggetta a gravame alcuno.

Scrittori, che in questo punto di legitima feudale tutti uniformemente convengono.

Così tra gli stranieri Feudisti molto diffusamente, e dottamente ne scrive Errigo Rosenthal *cap. 7. de succes. ex testamento conclus. 13. Utrum feudum in legitimam imputetur, vel illa ex ea debeatur*. Lodovico Schradero anche dottamente ne scrive nel suo trattato feudale *tit. 3., quæro utrum feudum imputetur filiis, vel aliis descendentibus in legitimam, part. 7. cap. 5. num. 43*. E così assai bene e molto metodicamente Armanno Pistore *part. 2. qu. 38. tit. filiabus utrum debeatur legitima ex feudo, sive istud ex pacto, & providentia, sive hæreditarium fuerit, quid item juris sit in feudo novo a patre empto*.

I Regnicoli tutti ancora ne scrivono in questi sensi; e tra essi assai magistralmente ne scrive il nostro famoso Bartolomeo Camerario nella *repetit.* della *l. Imperialem, de prohibita feudi alienatione, §. præterea ducatus, pag. mihi* 104., dove dimostra, che, siccome si deve la legittima tra i burgensatici, così si debba tra li feudali. Ed il Reggente *Galeota lib. 1. controv. 59. num. 11., & seqq.*, e propriamente *num. 19.* spiega la dottrina di Camerario, e di Isernia ne' seguenti termini.

Autorità del Reggente Galeota in spiegare la dottrina d' Isernia, e di Camerario.

Ubi tandem, cart. 104. col. 2. in princ. l., F. colligit conclusionem, ut ubicumque lex civilis dat legitimam filio in re burgensatica, eodem modo competat legitima primogenito in feudo, cujus doctrinam latissime comprobat, resolvens objecta; at Hartmannus Pistorius tom. 2. part. 2. quæst. 38. ex num. 10. versic. hisce tamen non obstantibus, & sequitur Rosentalius de feudis tom. 1. capit. 7. conclu. 13. num. 7. E così nel *num. 10.* conchiude: *in quo illud in præsenti casu advertendum duxi, ut in computatione hujus tertiæ partis valoris totius feudi, quæ erit legitima debita Eccellentissimæ D. Isabellæ primogenitæ sit habenda ratio valoris utriusque patrimonii, castrensis scilicet, & paganici, sive mavis feudalis, & burgensatici, quia tametsi alias videantur quasi duorum hominum hæreditates ad tex. in l. cum qui certarum §. 1. ff. de militari testamento, Bald. in Authent. cessante num. 4. Cod. de legitimis hæredibus, cum aliis per Lanarium cons. 80. nu. 14., at-*

attamen quo ad computationem legitimæ, cum vere, & in effectu a principio dicatur habuisse unicum patrimonium, quamvis diversa bona l. Jurisperitos §. cum oriundus ff. de excusat. tutorum, tam ipsius feudi, sive ejus extimationis, quam reliqui patrimonj allodialis ratio haberi debet, super quibus si primogenitus legitimam sibi non solum ex bonis liberis, sed etiam ex ipso feudo debitam consequeretur, tunc omnis cessaret querela inofficiosi testamenti, si ex bonis burgensaticis superesset tantundem, quod æquivaleret legitimæ debitæ etiam super feudis. Ita in individuo Pistorius dict. quæst. 38. num. 41. versic. erit tamen. Rosental. pulchris verbis id explicans etiam ex Camerario, Lupo; & aliis dicto cap. 7. conclus. 13. num. 8. versic. ex quibus, & hoc consectarium est.

Lo stesso insegna Gio: Lonardo Rodoerio in *Comment. ad Pragmat. 33. de feudis, cap.27., num.19. pag. mihi 207. Et sic licet a Doctoribus, & in nostra Pragm.33. admittatur propositio, ut possit successor in feudo gravari usque ad concurrentem feudi valorem, capienda tamen est in sensu consentaneo juri, & intentione Domini vestientis, scilicet deducta rationabili portione feudatarii, ut vivat, & militet, alias sequeretur absurdum præjudicii ipsius Domini propter inabilitatem sui militis ad militandum cum decore.*

Animadverto autem procedere prædicta in successore collaterali, quia in successore descendente regulæ sunt certæ, & in tribunalibus practicatæ, ut iste descendens, cui legitima debetur, nequeat gravari in valore feudi, nisi deducta legitima. Reg. Rovit. cons.39. num. 32. lib. 2. Quæ quidem legitima est integrum feudum quo ad corpus, & quo ad valorem est tertia pars totius feudi. Camerar. in capit. Imperial., fol. 104. lit.l., & Consiliar. Theod. citat. allegat. 79. num. 5: firmæ ergo, & inconcussæ remanent per prædicta duo conclusiones, prior ut in feudis valida sit fideicommissorum, & majoratum ordinatio, per nostram Pragm. 34., cum perpetua fœminarum exclusione ad favorem masculorum existentium in gradu successibili, licet remotiorum: secunda vero, ut hæres in feudalibus possit a defuncto gravari, sed cum discretione, & sine fraude, ac taliter, ut ipse hæres non compellatur vendere feudum, & ex eo alimenta capiat, & vivat, & cum decore apud Dominum militet.

Così il Reggente Rovito nel suo *cons.39. num.32.* e prima di lui Loffredo *cons.46. num. 24. & seqq.* Il Presidente de Franchis *decis. 1. num.39. per tot.* Il Reggente de Ponte *cons.88. num.49. & seqq. lib.1.*

Sempre si deduce la legittima a favore de' discendenti, allorchè i feudi si gravano.

Questa deduzione della legittima a beneficio de' discendenti, e la quale si fa sempre *deducto aere alieno*, accade quando i feudi vengono gravati fino all'intero valore. La legittima in tal caso ne' feudi separatamente da quella ne' burgensatici deve essere precipua, e libera da qualunque gravame, perchè secondo i nostri costumi feudali i feudi si possono gravare *usque ad integrum valorem*, nondimeno quando questo gravame cade nella linea de' discendenti, sempre a beneficio loro rimane la legittima libera dal gravame. Questo è il caso nostro. L'eredità del fu Principe Tomaso ne' feudi fu valutata in ducati 182. m. e rotti. Sopra di questa vi è il contributo a' debiti ereditarj; vi è il contributo al prelegato di ducati 120. m.; vi è l'intero gravame di ducati 100. m. Rimane dunque assai più, che assorto l'intero valore de' feudi; e perciò in tal caso a beneficio della figliuola si deduce la legittima *deducto aere alieno*; e ciò, che rimane, va al contributo del prelegato, e del gravame.

Quando non vi è gravame entra l'altra questione quando i feudi s'imputano nella legitima. Questio è non del nostro proposito.

Differente da questo poi è l'altro caso, quando il figlio, o figlia, o altro discendente ne' feudi non ritrovano questo gravame. Allora è l'altra quistione, quando il feudo si imputi nella legittima; e sopra di questo caso, che non ci appartiene, copiosamente i nostri DD. scrivono, presso de' quali si leggono molti articoli controvertiti su di quest'argomento. Sopra di questo medesimo argomento sono le due decisioni 368. & 388. del Presidente de Franchis, dalle quali ancora si tira la definizione del nostro caso.

Si dimostra, che la rinunzia non osti alla legitima feudale.

Tutte queste cose però, come io poco anzi ho scritto, non si mettono in controversia dal riverito contradittore, ma che alla Contessa osti l'istesso suo fatto, l'istessa sua cotanto decantata rinunzia. Eccomi dunque in questo luogo della rinunzia, dove io spero, che omai non si debba più ascoltare questa canzone.

Questa dottrina della rinunzia, senza applicarla alle particolari circostanze del fatto, è una teoria generale, la quale non illumina l'intelletto, ma sparge della fallacia nella controversia. Questo è il carattere, che di simiglianti dottrine fa un savio Giureconsulto, Carlo di Molina, nel suo consiglio 45. *n.* 5. *Sed ad decisionem quaestionum, & casuum particularium non sum solitus adducere rationes, seu theorias generales, quae, ut inquit Baldus in capit. cum accessissent, colum. 6. de constitutionibus, non illuminant intellectum practicum, qui consistit in singularibus, & multo minus argumentare soleo a remotis, & his, quae non concludunt, assumendo igitur ea, quae sunt puntualia ad deciso-*

cisionem. Ed è ugualmente istruttivo il vivo carattere, che in termini di rinunzia ce ne ha lasciato un grande uomo, come egli è il Cardinal di Luca nel suo *discor. 1. de renuntiation. num.29 : Hinc propterea dicebam in hoc responsu, ac frequenter dicere in aliis consuevi, quod pro meo sensu contemtibiles videntur ponderationes, quæ fieri solent ob formulas verborum, vel clausularum, sive renunciatio concepta sit etiam pro hæredibus extraneis, vel an adsit, nec ne verbum generale quibuscumque, sive an adsit verbum denotans realitatem, cum similibus, ac frigiditatibus, quoniam ut advertitur in pluribus discursibus sequentibus, præsertim duobus proximis, satis notum est, quod istæ verborum formulæ non sunt partium, sed notariorum, eas transcribentium ex formulariis, sive ut sæpius tam in notariis, quam in ipsismet advocatis minutarum consultoribus expertus sum pro stilo scribendi formulas, & cautelas adhibitas in renunciationibus factis per filias Principum, ac magnatum, habentium filios, vel agnatos, atque pro facti qualitate principaliter reflectentium ad faciendam eam fæminam etiam ex politicis, seu aliis prudentialibus motivis tam actu, quam habitu, omnino extraneam a successione; atque in hoc consistit nostra simplicitas, ob quam reddimur apud aliarum scientiarum Professores contemtibiles, quod scilicet non distinguimus casum a casu, magnificando aliquam specialem doctrinam, non reflectendo ad diversas circumstantias, ideoque in ista potissimum materia principaliter, ac omnino præ oculis habenda est illa, quæ in omni alia præsertim fideicommissaria materia adeo frequenter insinuata est propositio, ut non cortex, & formula verborum, sed substantia verisimilis voluntatis inquiri debeat pro facti qualitate ex singulorum casuum circumstantiis.*

Le singolarità del caso dunque, le quali si debbono sottoporre all' intelletto pratico, sono queste.

I. SI dee considerare la causa della rinunzia. Rinunziò la figliuola la sua ampia e ricca eredità, allorachè viveva l'unico suo fratello. Premorto questi a lei senza alcun discendente, svanì la giustizia della causa, e ritornò il di lei dritto; e la rinunzia colle formole realizzata, per la giustizia del fine, e del caso accaduto, divenne personale. Non è mai credibile, che quella contenta solamente di ducati 44. m. avesse voluto rinunziare una così opulenta eredità paterna nella verificazione del caso, che ella ne fosse divenuta per la preventiva morte di suo fratello la universale, e legittima erede; e tutto

Rinunzia per la morte preventiva del fratello senza discendente divenuta personale, secondo le massime ricivute.

to il dritto l'avesse rinunziato a beneficio de' laterali, degli esteri, e si fosse poi da lei fatto una rinunzia non solamente alla paterna eredità, ma ancora all' eredità presenti, e future, della madre, del fratello, de' zii, e di qualunque altro congionto, per la dote solamente di ducati 44. m., dote di piccolo momento a rapporto dell'intera successione. Voler tirare la rinunzia fatta in quel caso, vivente il proprio fratello, in sulla verificazione di quest'altro per la preventiva morte di lui, egli è notabilissimo assurdo, ed è cosa, la quale pur troppo di rado si è pretesa nel nostro Foro. Egli è, dice il *Presidente Menochio* ne' suoi dottissimi libri delle presunzioni *lib. 4. cap. 17. num. 4.*, del senso naturale del Dritto, che un padre, che stipola la rinunzia di sua figlia, la facci in favore di suo figlio, e che la figlia abbia le medesime mire, ed i medesimi riguardi per suo fratello per presunzione della legge, e dell' uomo; cioè, che nè il padre, nè la figlia siano nemici della natura, per preferire una famiglia laterale e di rimota straniera discendenza alla sua propria posterità. In questi termini di essersi resa la rinunzia personale, e che si restituisca il dritto alla figlia per la preventiva morte del fratello uniformemente scrissero i DD. *De Luca discur. 3. de renunciationibus. Mainard. decis. 21. lib. 4. Theod. allegat. 36. num. 9., & num. 36. usque ad 40. Montan. controv. 9. De Marinis cap. 189. resolut. lib. 2. Verum ut etiam in hoc casu filia, quæ renunciavit succedat AGNATIS PROXIMIORIBUS PENITUS EXCLUSIS, MAGIS COMUNEM, ET RECEPTAM ESSE ALIORUM SENTENTIAM NON DUBITAMUS, ut videre est penes Franch. Molin. citat. tractat. de ritu nuptiarum lib. 3. quæst. 92. a num. 39. usque, & per tot. num. 46. Roland., Cavagnol. in observat. ad consil. Menoch. citat. consil. 6., & Hartman. Pistor. cæteris omissis citata quæst. 6. num. 54. lib. 4. qui omnes unanimi consensu dixerunt, MENOCHII CONSULTATIONEM PERICULOSAM ESSE, ac proinde omninò abolendam, & tamen uterque consuluerunt in aperta patris voluntate, quia bona sua ad agnatos pervenire volebat, sicque testamento contento; quamvis illud caducatum esset repertum; dicunt enim præfati DD. causam favore agnationis in patre renunciationem a filia recipiente esse dumtaxat interpretandam favore descendentium, quibus non existentibus tempore mortis patris illam omnino cessare. Quare cavendum est a Guidone Papa decis. 192., & Paponio lib. 16. tit. 4. arresto 8., & 18., & sequitur Franciscus Barri de successiom. tit. de pactis de non succedendo num. 47. per tot. ubi Menoch. sequens pro agnato contra filiam renunciantem respon-*

Dottrina di Menochio.

pondit, quamvis dicat hoc ita demum admittendum, si tempore renunciationis pater alios liberos præter renunciantem non habebat, QUIA SI SECUS dicit, quod admitteretur filia. Così scrive il de *Marinis* nella citata sua resoluzione *num.* 23., ed in quella si legge un lungo catalogo di DD. Il Montano più di una volta esclama nella citata sua *controver. 9: Quis enim fatuus dicet, filiam velle admittere extraneos, vel remotiores agnatos, & se cum filiis suis excludere?* Ed essendo questo punto assai noto, ed indubitato, io passo all' altre circostanze, che vengono a stabilire nel concreto la definizione del caso.

II. Scrisse, come ogni un sa, Ettore Capece Latro per il Principe della Rocca, e noi abbiamo sopra questa causa le sue consultazioni date in istampa. Egli già esaminò i due punti, da' quali credette far derivare la ragione del suo Cliente, cioè la sussistenza del testamento contro la pretesa caducità, e la solenne rinunzia della Contessa Isabella ne' burgensatici, e ne' feudali, avvalorata da regio assenso. Il punto dunque della rinunzia non è già nuovo, ma nacque, e si sottomise all' esame fin' da' primi momenti della controversia. Tutto fu discusso da' passati Avvocati intorno a quest' argomento, ma conto alcuno non si tenne della rinunzia. In fatti da quei savj Ministri, che intervennero a formare il laudo col Vice-Re di Monterey, della rinunzia non si tenne alcuna ragione, perchè quella non ostante la Contessa Isabella rinunciante fu ammessa alla successione de' feudi, e ne' burgensatici fu dichiarato il Duca di Perdifumo non per la rinunzia, ma perchè si ebbe per vero di non essersi caducato il testamento. Questa decisione fu poi confermata, e lodata dal P. Evangelista. Questa decisione fu poi dagli Scrittori del Foro commendata nelle di loro opere, e rapportata da essi in autorità.

Prova, che da' nostri Scrittori del Foro questa rinunzia della Contessa Isabella si è stimata sempre invalida.

Il Reggente *de Marinis* così ne rende la sua testimonianza nella citata *resolut. Decimo, & tandem pro filia renunciante definitivè laudo fuit decisum sub die* 14. *Maii* 1632. *in causa Comitissæ Cupersani filiæ Principis Roccæ Aspidis, ut succedere deberet in bonis feudalibus ejus patris, excluso Duce Perdifumi ejus patruo, non obstante AMPLISSIMA RENUNCIATIONE per Comitissam facta ad favorem Principis patris, in qua legimus, patrem ipsum renunciationem recepisse pro se, ejusque hæredibus.*

Reggente de Marinis.

Così venne laudata dal Consigliere *Raitano*, scrivendo a pro di D. Giovanna Laudati: *Causa vero, in qua articulus cum acerrima*

Consigliere Ascanio Raitano.

rima discussione fuit decisus, illa fuit Illustrissima Comitissa Cupersani cum Illustre Duce Perdisumi, de qua Regens Latro consult. 76., & de Marinis lib. 2. resol. 26. in qua articulus discussus fuit, & decisio non prodiit secundum asserta a Regente Latro, sed deinde mediante laudo a Comite Montisregii, tunc Excellentissimo Pro Rege, cum voto Caroli Brancacii, Regentis Erriquez, Partenii Petagna, & Johannis Vincentii Corcione, ut testatur de Marinis lib. 2. resolut. 219. num. 4., non obstante dispositione paterna ad beneficium fratris vigore gratiæ declaratum fuit, bona feudalia spectavisse ad Comitissam filiam, quæ excludi nequiverat.

Francesco di Costanzo. *Francesco di Costanzo* negli stessi termini ne rende testimonianza in sulla *Prammat.* 34. *de feudis* : *Ut practicatum fuit in causa Comitissæ Cupersani, cum Duce Perdisumi, in qua articulus discussus fuit, & decisio non prodiit secundum asserta a Capicio Latro, non obstante dispositione paterna ad beneficium fratris, vigore gratiæ declaratum fuit bona feudalia spectavisse ad Comitissam filiam, quæ excludi nequiverat.*

Sicchè della rinunzia non si tenne mai ragione, e come attesta e conferma il citato Consigliere *Raitano*, fu quella sempre stimata personale : *In renunciatione ab Illustrissima Comitissa Cupersani facta patri, non fuit contemplatus frater patris, postea substitutus hæres in feudalibus; unde eadem renunciatio, & si clausulis amplissimis concepta, nihilominus juxta stilum rerum judicatarum interpretanda erat personalis, favore scilicet descendentium ex ipso patre, cui renunciavit, unde cum filius masculus patri prædecesserat, nullo modo obstabat renunciatio, ut observat Regens de Marinis resolut: quotidianarum, lib. 2. cap. 189. num. 86. juncto num. 71. cum seqq.*

Io poco anzi ho scritto, che la rinunzia si fosse avuta per invalida così per i burgensatici, come per i feudali ; ma quì non si parla che della sola legittima *in feudalibus*, mentre dell'altra ne' burgensatici non occorre scriverne, perchè già quelli si sono dati alla casa della Rocca *vigore testamenti*, ed ogni disputa sulla invalidità di quella rinunzia sarebbe inutile ; ma non è però, che io non debba far avvertire la fermezza dell'impegno de' riveriti Avversarj, in voler contrastare ciò, che tante volte si ritrova deciso. Si ritrova tante volte deciso, come io ho scritto di sopra, che di niun valore sia stata la rinunzia della Contessa sopra i feudali, o sia per la sua qualità personale, o sia perchè in virtù della grazia non potea rimaner esclusa dalla successione ne' feudi. Questo è quel

punto

punto, che si contesta colla decisione de' sudetti Ministri, e che si contesta coll' autorità degli Scrittori del Foro.

III. La terza circostanza di fatto, che io sottopongo quì all' *intelletto pratico*, ella è questa, che è nata ne' nostri giorni, ciò è la decisione, che se n' è fatta coll' ultima sentenza del S. R. C., la quale già ha fatto passaggio in cosa giudicato. Io dico dunque, che un tal punto si ritrova deciso con questa sentenza. Io dimando, quali furono gli articoli, che si trattarono in quel giudizio? L' articolo della sussistenza del testamento, e l' altro della rinunzia di Isabella così sopra i burgensatici, che sopra i feudali per parte del Signor Principe; e l' articolo della caducità, e l' altro dell' invalidità della rinunzia per parte di Conversano. Questi punti furon discussi, ed esaminati. Il savio Avversario ne diede alla luce un' allegazione sotto il dì 16. Settembre del 1749. di 69. pagine, delle quali 11. pagine si veggono impiegate per la validità della rinunzia sulla eredità feudale, e vanno sotto il capo 4. di quella allegazione nel titolo, *Che l' eredità feudale di Tomaso Filomarino maggiormente, attesa la rinunzia di Isabella, era dovuta a Marco Antonio*. Il S.C. decise, che i burgensatici appartenessero al Signor Principe *virtute testamenti*. Ecco dunque de' due pretesi titoli, della validità del testamento, e della rinunzia, se ne ammise un solo, che fu quello *virtute testameti*. Gli stessi pretesi titoli furono sopra l' eredità feudale, e nè l' uno, nè l' altro si vide ammesso, e si dichiarò, che alla Contessa dovessero appartenere i feudali *virtute investiture*. Questo fu il solo titolo, che dalla sentenza fu canonizato sopra la successione feudale, e con ciò si venne a dichiarare necessariamente l' invalidità della rinunzia, per mezzo della quale la figlia rinunziante avrebbe dovuto necessariamente rimanere esclusa. Questa è quella decisione, come io mille volte ho detto, la quale ha fatto passaggio in cosa giudicata.

Sentenza del S.R C. dichiarò invalida la rinunzia della Contessa.

IV. Per far conoscere all' *intelletto pratico* l' assurdo, che avverrebbe da questa stranissima pretensione, ecco quest' altra circostanza. Il S. C. ebbe avanti gli occhi la rinunzia di Isabella, ebbe avanti gli occhi quel formolario di amplissime clausole, ed ebbe avanti gli occhi la rinunzia fatta non solamente sopra i burgensatici, ma ancora sopra de' feudali; rinunzia solennissima, sulla quale si interpose il reggio essenso. Dal Supremo Senato si ascoltarono gli scambievoli ragionamenti in ruota. Si lessero le scambievoli voluminose allegazioni. Per lo spazio di due interi giorni, anche con parte delle lun-

Assurdo, che ne avverrebbe negando la legittima per la rinunzia,

ghe

ghe notti fu tutto l' affare pienamente esaminato a ruote giunte. Si decise per l'invalidità della rinunzia. I feudali appartennero a Conversano. I burgensatici alla Rocca. Quel, che ora si vorrebbe dal riverito Avversario, sarebbe questo: sarebbe, ciòè, che rimanesse distrutta totalmente quella sentenza a danni nostri, che Conversano nulla avesse del feudale, valutato, come io dissi, immediatamente dopo la morte del Principe Tomaso nella somma di ducati 182 mila; e che i burgensatici, e feudali si avessero dalla Rocca, mentre si vuole il contributo a' debiti ereditarj, il contributo al prelegato di ducati 120 mila, e il gravame di ducati 100 mila. Ecco dunque molto più che assorto l' intero valore de' feudi. Nulla avrebbe avuto Conversano nè di feudale, nè di burgensatico. Tutto si sarebbe conseguito dalla Rocca contro quel, che decisero i sopralaudati Ministri col Vice Re di Monterey; contro quel, che decise il P. de Gattis; e contro quel, che insegnarono i nostri DD., ed alcuni di essi ne' termini specifici di questa causa. Perciò considerate tutte queste eventualità, e considerato ancora, che il gravame a beneficio de' figli, e discendenti sempre s' intenda salva, e prelibata la legittima, dal nostro Senato si concedette la legittima alla figliuola Isabella, *salvo jure legitimæ* PROUT DE JURE *in beneficium dictæ quon. D. Isabellæ super dictis bonis feudalibus*. Ecco, che *insurgit* sopra di questo passo il riverito Avversario, e dice, che alla legittima si ritrova rinunziato. Io cerco rispondere, per torre ogni sua briga, che si tratta di legittima *super feudalibus*. Egli di nuovo *insurgit*, che si sia rinunziato a qualunque successione feudale, e ritorna all' antica canzone. Ma si puol dare, di grazia, insorgenza più ostinata di questa? Questa rinunzia non è quella, che fu ributtata colla sentenza? Non è quella, che non mai si è attesa? Non ostante questa non si è ammessa Isabella alla successione de' feudi? Ma si risponde, a' feudi, e non alla legittima. E tollerabile mai, anche in linea di buon senso, questa risposta? Se ad Isabella è stato conceduto il tutto, necessariamente l' è stata conceduta la parte del tutto. Queste sono quelle verità, che si chiamano eterne. Il tutto non può mancare, dice la legge feudale, perchè alla figlia si deve la legittima. La legittima feudale è una parte intrinseca degli stessi feudali, e conceduta agli discendenti in virtù della medesima legge dell' investitura. Se dunque la rinunzia non si è attesa rispetto all' intera successione feudale, non si è attesa neppure per ciascheduna delle sue parti, che quella compongono.

Non

Non si avrebbe a permettere dalla veneranda autorità del Magistrato, che simili verità, ed inconcussi principj con uno spirito di condannabile scetticismo nella serenità, e religione de' giudizj si mettessero in controversia. Il ripiego però, che si è preso da' riveriti avversarj in questi ultimi giorni, mi fan conoscere, che essi sieno ugualmente savj, che in tutte le altre cose, in questo punto, che lo conoscono troppo rotondamente deciso a favore della Contessa Isabella colla sentenza del S.R.C. Il ripiego, che è il più pellegrino, ed industrioso, che possa uscire dagli interessi del petto umano, è questo,

Che si debba attendere il valore presente de' feudi, e non già quello valutato con un giudiziario accesso dal Reggente Zufia immediatamente dopo la morte del fu Principe Tomaso.

IL mezzo termine, che da' riveriti Avversarj si è pensato dopo tante altre di loro scoverte, egli è per eludere l'obligo della legittima, per cui temono, che non possa alla figliuola ostare la pretesa rinunzia; onde essi si son dati ad intendere, che potendo loro riuscire di persuadere, che si debba attendere per i legati ereditarj, come è quello del contributo al prelegato di ducati 120 mila, e l'altro dell'intero legato, o sia gravame di ducati 100 mila, il tempo, ed il valore presente de' feudi, che ora per il beneficio dello stesso tempo si ritrova molto accresciuto, siccome in tutti i feudi è accaduto, che la legittima si venga a detrarre da quei aumenti accaduti, non già da' sudetti legati; ed in buon linguaggio altro non è questo, che pagandosi interamente il legato, si viene a negare la legittima, la quale non è altro, nel caso del gravame, che una detrazione de' legati. Se poi la rinunzia fosse ostativa, e per consegnenza si farebbe il caso della esclusione della legittima, inutile sarebbe questo mezzo termine per essenvi la capienza del gravame. Questo appunto si è pensato, per escludere in altro modo il conseguimento della legittima.

Nuova uscita, e non ancora intesa in questa causa, che per il pagamento del gravame si debba attendere il valore presente dei feudi, non quello della morte del fu Principe Tomaso

Io però liberamente confesso, che questo ritrovato, cioè, che per la capienza de' legati si debba attendere il tempo presente per l'aumento dell'eredità, e che per consegnenza la legittima si detragga dagli aumenti, non già da' legati, e nelle circostanze del caso di legati di quantità si debba attendere il

tem-

tempo presente del valore de' feudi, e non già quello della morte del testatore, egli sia un ritrovato così nuovo, che non mi è riuscito di ritrovarlo tra le tante uscite, che si ritrovano presso i nostri Consulenti. Egli è un ritrovato, che è ripugnante al buon senso, ed alle leggi. Io a questo proposito metto qui le seguenti considerazioni, e le massime più ferme, individuali, e ricivute della nostra jurisprudenza; ed io servo a tal proposito non già perchè la verità abbia bisogno di tanto rischiaramento, che per torre dell' intutto i sofismi, che per natura loro hanno una tale elasticità, che le cose chiare, e certe al primo aspetto le sogliono rendere dubbiose.

Si dimostra l' assurdo ed irragionevolezza di questa invenzione, non si deve aggiugnere gravame a gravame.

I. Quel, che si pretende dagli Avversarj, è lo stesso, che aggiungere gravame a gravame, il che è contrario a' principj del Dritto. Si vuole il legato, o sia gravame di ducati 100. mila. Questo è un gravame dell' eredità; e si vuole, che si abbia, e conseguisca non attese le ristrette facoltà ereditarie, le quali erano in tempo della morte, ma attese le facoltà rese più pingui dalla clemenza della fortuna, la quale si insinua o al correr degli anni, o a gli altri occulti a noi effetti della natura, sotto varie ombre, e figure, e sopra la varietà de' corpi. Questo è aggiungere gravame a gravame: gravame, che si deve conseguire in tempo della morte; e gravame, che si pretende di conseguire su gli aumenti accaduti per il tempo, o per altro accidente. Il che è ripugnante alla disciplina delle nostre leggi, come dice il Giureconsulto nella *l. Eum qui*, *ff. de verbor. obligation.*, che essendo promessi diece a Tizio, ed a Sempronio diece comunemente, ad ambidue s' intendano promessi non già venti, perchè le regole dell' interpretazione non permettono estenzione di gravame di questa natura.

L' eredità si definisce che sia quella, che si ritrova tempore mortis.

II. La significazione della cosa si prende dalla definizione, quando cessa l' autorità delle leggi, come dichiara Bartolo nella *l. omnes Populi num. 59. ff. de Justitia*, *& jure*. La definizione della legittima si raccoglie dal §. *Quarta juncta l. quæritur*, che sia *pars ejus, quod superest de bonis defuncti tempore mortis suæ, deducto ære alieno, funeris impensa, ac servis libertate donatis*. Questo ancora si legge nella somma, che ne fa Cagnolo nel detto §. *Quarta*. L' eredità in mille luoghi del Dritto si definisce: Che sia quella, la quale si ritrova in tempo della morte del testatore; onde come soggiunge la conseguenza Riminaldo nel suo *Cons. 227. lib. 2. num. 36.*, il quale si avvale ancora di questo argomento, *augumentum*

quod

quod fit in processu temporis post mortem defuncti, non erat in bonis ejus tempore mortis suæ, merito sub legitima filio debita contineri non debet, nec ad commodum filii cedere. E ne seguirebbe l'assurdo, che l'eredità non sarebbe quella, che si lascia in tempo della morte, ma quella, la quale per avventura col corso de' secoli si ritrovasse così aumentata, che consistendo in tempo della morte in pochi poderi, avrebbe potuto divenire un' ampia signoria. Questo è l'assurdo. L'eredità feudale del Principe Tomaso le leggi dicono, che sia quella, la quale rimase in tempo della di lui morte, valutata in ducati 182. mila. Gli Avversarj dicono, che sia quella, che ora si ritrova. Egli è lo stesso, che dire, che se di questa causa non se ne fosse parlato dopo 130 anni, come si è fatto, ma ben vero dopo mille, pure le sostanze, che dopo il millesimo mai si ritrovassero aumentate in forma di Regno, si avrebbero a dire l'eredità del Principe Tomaso, onde accaderebbero tante incertezze, confusioni, e varietà; il che quanto sia assurdo, meglio taluno potrà concepire, che io spiegare. E se, di grazia, si spingesse più oltre questa immagine, la quale è pur troppo vera, avremmo a dire, che le varie signorie di questo Mondo faccino l'eredità di Adamo, aumentata nella maggior parte col beneficio de' secoli in quella guisa, che noi la veggiamo; il che è mostruoso assai. E questa è la Jurisprudenza de' riveriti Avversarj, i quali non voglion distinguere la eredità, la quale non è che quella, che si ritrova *tempore mortis*, dalla causa ereditaria, che suole avere un procedimento perpetuo, e che varia di nome, secondochè varj sono i patrimonj delle famiglie.

III. E' massima nel Dritto, che le accessioni, ed incrementi vanno dietro la causa, a cui servono, inmodochè gli aumenti ereditarj all'eredità, ed all' erede, non già alli legatarj fidecommessarj, ed a' figli, quando non sono stati istituiti eredi, accedono, e le accessioni, ed incrementi sempre vanno a beneficio di quella causa, a cui accedono. Questa è una massima non controvertita finora; e generalmente in tutte le cose, ed in tutti i peculj ella ha luogo: *incrementum sequitur causam ejus, cui accedit*. Tanti testi questo stabiliscono, ed i quali si allegano dalla Chiosa nella *l. Item si fundi decimo §. huic vicinus, verb. pertinere*, e *nella l. si Titio 39. verb. alluvio ff. de usufructu, & quemadmodum quis utatur*. Ella ha luogo ne' feudi, siccome si ha dal testo *lib. 5. feudor. tit. 4. si de investitura feudi controversia fuerit. §. 5.* Così ha luogo nell' eredità secondo il *test. nella l. & puto. §. id quod ff. familiæ Erscifcundæ*, e *nella l.*

Gli aumenti vanno dietro la causa, a cui accedono, augumentum cedit Domino

l. siquis, 6. §. sed & accessionem ff. comuni di vidundo. Incrementum sequitur causam ejus, cui accedit. Francesco Duareno l' illustra *lib. 1. de jure accrescendi capit. l. 1. Accrescere dicitur quaecumque res accedit, & adiungitur alteri, ut cum dicimus insulam fundo accrescere; l. Insula, l. ergo de acquirendo rerum Dominio*, Questo viene spiegato da Antonio Goveano *eodem tit. de jure accrescendi num. 1.*, e da Ugon Donello *lib. 7. commentar. juris Civilis, capit. 12. Alberto Bruno in tractat. de augumento Concl. 1. num. 9.*

Conseguenze, che si traggono da' sudetti principj.

Da questo rettissimo principio ne deriva, che ne' legati di specie, e di corpi, o di quelle cose, le quali si hanno come un corpo, l' accessione va a beneficio del legatario, e di quella causa, a cui si fa l' accessione, e sopra di questi corpi il legatario rappresenta dominio, e perciò *incrementum cedit domino*. Dice Pomponio nella *l. 8. Si ex toto fundo legato testator partem alienasset, reliquam dumtaxat partem deberi placet, quia etiam si adiecisset aliquid ei fundo, augmentum legatario cederet*. Ulpiano *nella l. 21. grege legato, & quae postea accedunt, ad legatarium pertinent*. L' istesso Pomponio nella *l. 22. Si grege legato aliqua pecora vivo testatore mortua essent, in eorumque locum aliqua essent substituta, eundem gregem videri; & si deminutum ex eo grege pecus esset, & vel unus bos superesset, eum vindicari posse, quamvis grex desiisset esse; quemadmodum insula legata, si combusta esset, alia possit vindicari*. Il medesimo Giureconsulto nella *l. 24. §. quod si post. Quod si post testamentum factum ex fundo Titiano aliquid detraxit, & alii fundo adiecit, videndum est, utrumne eam quoque partem legatarius petiturus sit, an hoc minus, quasi fundi Titiani esse desierit: cum nostra destinatione fundorum nomina, & domus, non natura, constituerentur, & magis est, ut quod alii destinatum est, ademptum esse videatur*. Tutte queste leggi si leggono nel *tit. de legat., & fideicomis. primo*.

Ecco dunque come si verifica la massima, che l' incremento va dietro la causa, a cui serve, cede a beneficio del padrone. Nell' eredità l' accessione cede all' erede, che vi ha il dominio, serve, e si unisce all' istessa causa dell' eredità. Ne' fondi legati cede a beneficio de' legatarj. Questi vi rappresentano dominio, non l' erede, e si hanno come parti separate dall' eredità. Cede dunque l' incremento alla sua causa. Questo è un principio non che delle leggi, ma del buon senso; e le considerazioni, che se ne traggono, nonchè sono giuridiche, ma naturali. L' incrementi nati ne' corpi burgensatici vanno dietro la di loro causa, servono al patrimonio burgensatico, cedono a beneficio del padrone, cedono a beneficio del Signor

gnor Principe della Rocca, Gli incrementi nati nelli feudi fervono al patrimonio feudale, fervono alla di loro caufa, cedono a beneficio del padrone, fi fono acquiftati a beneficio di Converfano. Quefto è il fenfo nonchè civile, ma naturale, della giuftizia, ed equità, a cui è portato naturalmente il cuore umano.

Così egli è del fenfo naturale, che ne' legati di quantità, ne' legati *generis*, ne' quali fi conviene, che i legatarj non rapprefentino dominio, ed i quali, fi oonviene, che fieno parti dell eredità, parti, e gravami di effa eredità, le accefsioni vanno a beneficio dell' eredità, fervono alla loro caufa, cedono a beneficio del padrone, cedono a beneficio dell' erede; ficchè per togliere gli infidiofi, e perniciofi equivoci, bifogna diftinguere cafo da cafo. Bifogna diftinguere i legati de' fondi, e corpi fpeciali, che dallo fteffo teftatore fi fepararono dalla maffa ereditaria, da'legati di quantità, i quali fono mefcolati coll' eredità, e non fono che gravami di quella. Vedi, e guarda a non confondere quefto, origine di infidie, Nel cafo noftro non fi tratta che di un legato di quantità, del gravame di ducati 100. mila fopra i feudi. E ficcome dalla mafsima fopra ftabilita le accefsioni fervono alli fondi legati come a lor caufa, ed al loro padrone, così le accefsioni all' eredità fervono ad effa, ed al di lor padrone, non già al fuo gravame, al fuo pefo, al legatario; e perciò è cofa inaudita quel, che ora fi pretende dagli Avverfarj.

Or fe quefte confiderazioni fono evidenti, evidenti maggiormente, e convincentiffime fono per le particolari circoftanze del fatto, le quali illuftrano, e rendono pratiche le teorie generali. Sembra più ftrana la pretenfione riflettendo a quefti fatti. L'eredità del Principe Tomafo fu fubitamente apprezzata, come più volte ho fcritto, con un giudiziario acceffo del fu Reggente Zufia, e fu valutata nella fomma di ducati 182. m. A ciafcheduna delle parti fin da quefto principio fu noto il valore dell' eredità feudale. Con quefto valore finora fi è vivuto. Dice il P. de Gattis nel fuo laudo, che quefto apprezprezzo fu ricivuto col confenfo delle parti. Su di quefto valore fi è pretefa la mifura de' contributi, e su di quefto valore fempre fi fono fatte l'iftanze, e fu di quefto valore fi fono maneggiate le altre pretenfioni fulle facoltà di quell' eredità. Non mai fino al tempo di oggi fi è veduta sbucciare quefta pretenfione degli aumenti. Quefto fi progetta contro quel, che fi è fatto per l'addietro per un fecolo e più; fa lafciare le tracce antiche; metterebbe in fconvolgimento le cofe,

Si avvalorano le fudette giuridiche confiderazioni con alcune convincentiffime circoftanze di fatto, le quali fingolarizzano il cafo.

le

le quali si ritrovavano nell' antico loro alveo; nuove, e dell'intutto diverse avrebbero ad essere le misure de' contributi per la giureprudenza aumentativa. Nuovi apprezzi si avrebbero a formare e ne'burgensatici fuori de' feudi per gli aumenti, che hanno ricivuto, e di altri corpi per le possibili eventualità. Nuovi apprezzi in su di feudi per la loro cambiata fortuna. In somma tutto si dovrebbe mettere sossopra contro la buona fede, origine di altre liti, e turbamenti, e contro quella prudenza, ed il ben publico, per cui esclamava un savio Antico: *quæ est ista stultitia, novitatem quærere in visceribus antiquitatis?*

E'degna di tutto il riguardo altresì quest'altra circostanza di fatto. Questo gravame fu creduto fin della morte del fu Principe Tomaso, che non fosse eseguibile dalla Contessa in virtù delle leggi feudali, e di moltissime decisioni, come colei, che era succeduta ne'feudi *contra judicium defuncti*. In fatti con i due laudi di Monterey, e de Gattis ella ne fu intieramente assoluta; tantochè in molte opere de'nostri Scrittori del Foro si legge questa decisione, e come uniforme alla disciplina feudale viene commendata; e tra quelli degna testimonionza ne rendono ed il Reggente Biscardi, ed il Giudice Maradei. Il primo così ne scrive nella sua consultazione a favore di Emilia Carafa sopra la successione del Ducato di Andria: *Et si decisionem in propriis terminis attendere velimus, attendamus decisionem in casu gravaminis impositi a Principe Roccæ Thomæ Filomarino, quod fuit nullum declaratum*. Il secondo nella sua decisione prima: *Imo dicebatur, non solum non teneri ipsam Illustrem Ducissam ad dictum gravamen solvendum, ex quo successio illi competebat jure investituræ, & sic ex providentia legis, & contra mentem, & judicium testatoris &c; & idem docet in gravamine imposito feudo de Marinis lib.2. resolut. cap. 212. in casu Ippolitæ Villano, amita succedente contra voluntatem Thomæ villani testatoris. Et idem fuisse decisum dicebatur per Excellentissimum tunc pro Regem hujus Regni Comitem Montisregii sub die 14. Maii 1632. cum voto Caroli Brancacii, & Partenii Petagna, & cum consultatione Regentis Erriquez Marchionis Campi, & Presidentis Corcione, & auditis advocatis utriusque partis, in causa gravaminis impositi ab Illustri Principe Roccæ Thomæ Filomarino ducatorum 100.m. in beneficium descendentium masculorum Marci Antonii Filomarino solvendorum ab hærede, & successore in feudis, ad quem de jure spectaret successio feudalis, casu quo substitutio per dictum Illustrem Principem*

ad

ad beneficium dicti Marci Antonii non subsisteret , etiam vigore dictæ gratiæ Pragmaticæ 33.

Venne poi il S. C. nel 1750., e non curando tali decisioni stimò bene di decidere il contrario, ciò è, di doversi il gravame. Or prescindiamo da tutte l'altre considerazioni, e circostanze del caso , e veggiamo , se attesa questa sola circostanza di fatto si possa pretendere di doversi attendere il tempo presente , non già quello della morte . Non si potrà mai imputare alla casa di Conversano picciola ombra di mora in non aver pagato il gravame dopo la morte del testatore , perchè ella avea per se due decisioni favorevoli , avea per se due laudi , i quali non dal Principe , ma da essa furono rivocati , come quelli , che si stimavano pregiudizievoli alla sua ragione in sulla intera eredità . Fino all'anno 1750. il Signor Principe non avea niuna ragione per questo ; anzichè avea due decisioni contrarie . In quest'anno disse il S. C. *deberi gravamen*. Il buon senso non potrà mai permettere , che attesa questa circostanza di fatto si debba secondo il tempo presente , non già in tempo della morte ; perchè se mai il Vice Re di Monterey , Carlo Brancaccio , Partenio Petagna , il Reggente Erriquez , ed il Presidente Corcione , ed il P. Evangelista de Gattis avessero stimato di doversi il gravame , il Duca di Perdifumo non potea allora conseguirlo , senonchè sopra li duc. 182.m. sopra il valore de feudi , secondo le legali deduzioni , ciò è *deducto are alieno , deducta legitima* , ed il rimanente restava soggetto al contributo , al prelegato , ed al gravame . Se dunque il Signor Principe ha ottenuto *deberi gravamen* , che allora fu deciso *non deberi* , in modochè la casa di Conversano è nel danno della ottenuta vittoria , come la giustizia potrà permettere , che un danno si unisca ad un altro danno di doversi attendere il tempo presente , quandochè non potendosi imputare a quella niuna mora , qualunque giustizia vuole , che il S. C. si sia rapportato al tempo della morte , e come se in quel tempo si fosse deciso *deberi gravamen* ; ed in quel tempo il Signor Principe non l'avrebbe potuto conseguire , senonchè secondo le premesse deduzioni legali . Così nè più nè meno deve ora conseguirlo .

Queste generali considerazioni , che io ho premesso , e che quali massime nel Dritto si ritrovano stabilite , singolarizate dalle particolari circostanze del fatto , assai bene definiscono il caso . Ma oltre a quelle , la decisione individuale del caso è ne' termini più precisi nelle nostre leggi , le quali io non so , che ammirarle cottidianamente per la previsione di tutte le particolarità ,

Si viene a discorrere dell' espresse leggi che individuano, e determinano decisivamente il caso, secondo la disciplina della legal Ragione .

D

rità, ed uscite dell'industria, e malizia umana. Questo caso è deciso, ciò è, quando la eredità è gravata, la quarta si detrae dall'erede in su de' legati di quantità atteso il valore de' beni in tempo della morte, non già quel valore, che si ritrovasse mai coll'aumento di tempo dopo la morte. Le leggi, che decidono questo caso, ciò è, il doversi attendere il tempo della morte, sono tutte quelle, che si leggono nell' intero titolo de' *ff. ad l. falcidiam*, per dove si vede sparsa questa massima resolutiva de' casi varj, e particolari; onde altercare su di questo punto egli non è innalzarsi in aria di critico, e di controversia, ma egli è innalzarsi in aria di spargere degli errori *in jure*. Le leggi però, che individuano più precisamente questo caso, sono la *l. in ratione* 2., *e la leg. in quantitate in principio ff. ad l. falcidiam*; ed io stimo pregio dell'opera spiegarmi colli stessi termini, ed ordine, che si vede magistralmente usato presso il citato dottissimo Riminaldo num. 41. *Septimo, ut ad leges hanc opinionem confirmantes transitum faciam, citatur text. in l. in Ratione secunda, ed in l. in quantitate in principio ff. ad l. falcidiam, quibus uniformiter dicitur, quod augmentum cedit hæredis commodo in detractione falcidiæ, non autem legatario prodest, quia tempus mortis inspicitur. Hinc enim Castr., & Alexan. ibidem inferunt, idem dici debere de legitima, nam si patrimonium patris augeatur post ejus mortem, non tamen augetur legitima, nec illud augmentum attenditur, ut prosit filio. Exemplum, si patrimonium valebat* 300. *sicque legitima erat* 100., *minusque relictum fuit, unde supplementum petebatur, hæres autem paratus erat dare* 100., *filius vero dicebat tunc bona valere* 600., *ideo petebat* 200., *certè tale augmentum non attenditur ad commodum filii, quia tempus mortis inspicitur, ut ibi dicitur. Unde sicut hoc casu legatarius debet esse contentus suo legato, prout erat tempore mortis testatoris, pari modo filius debet esse contentus sua legitima, prout erant bona tunc. Comprobant hoc etiam magis in terminis text. in l. etiam §. fin., & in l. si patronum ex debita §. fin. ff. de bonis libertorum, ubi priori loco loquendo de legitima patroni dicitur: Debitam autem partem eorum, quæ cum moritur libertus habuerit, patrono damus, mortis enim tempus inspicitur. Secundo vero loco dicitur; Si libertus patrono dederit debitam portionem, nihil ultra debetur ei, si servus reversus ab hostibus, auxerit patrimonium, vel fundus alluvione creverit, cum satisfactum sit ei ex his bonis, quæ mortis tempore fuerunt. Sicut igitur augmentum non cedit ibi commodo patroni petentis legitimam, nec filio cedere debet.*

La l. in ratione 2. e la l. in quantitate, e quasi tutte le altre leggi del titolo ad L. Falcidiam.

La legge *in ratione* è magistrale, ed individuale ne' termini, e co-

e come massima nel Dritto viene stabilita dal principe de'Giureconsulti, Papiniano; giureconsulto, il quale fu il primo a rendere più leggiadra, e più saggia la jurisprudenza Romana, e che ampliò i confini dell'equità in sulle civili quistioni. Così nel §. 6: *sed verior est diversa sententia per inde huic quartam relinquendam existimantium, atqui si patri hæres extitisset. Ut enim opes patris, & contributio legatorum inde capiunt, & formam, & originem ita plures substituti subducta persona pupilli revocandi sunt ad intellectum institutionis.*

La glossa di Accursio, e di Gotifredo in su di questa legge individua il caso: *Una falcidia in duplicibus testamentis servatur. Fit & in eisdem legatorum, & bonorum contributio. In falcidia in eis detrahenda mortis paternæ tempus inspicitur, bonorum augmentum, vel diminutio post contingens legatariis nec prodest, nec nocet.*

Glossa di Accursio, e di Gottifredo sulla denotata l. in ratione.

Il medesimo Giureconsulto questa massima stabilisce nella *l.* 15. §. *fructus: Ut quartam, & quartæ fructus ex die mortis bonorum, quæ mortis tempore fuerunt, habeat.*

Altre leggi appartenenti al caso.

Il Giureconsulto Meziano nella *l.* 30. così stabilisce la massima: *In ratione legis falcidiæ mortes servorum, cæterorumque animalium, furta, rapinæ, incendia, ruinæ, naufragia, vis hostium, prædonum, latronum, debitorum facta pejora nomina, in summa quodcumque damnum, si modo culpa legatarii careant, hæredi pereunt, quemadmodum ad hæredis lucrum pertinent fructus, partus ancillarum, & quæ per servos acquisita sunt, ut stipulationes, rerum traditiones, legata, hæreditatesvè his datæ cetera, donationes, item servitutes, quibus liberata prædia pretiosiora fierent, actiones acquisitæ ut furti, damni, injuriæ, similesque, quorum nihil in ratione legis falcidiæ cadit.*

La glossa di Gotifredo sopra di questa legge ella è: *Damna, & & lucra obvenientia hæreditati post mortem testatoris ad hæredem spectant, non ad legatarios.*

Il giureconsulto Cajo nella *l.* 73. stabilisce ancora questa massima: *In quantitate patrimonii exquirenda visum est, mortis tempus spectari.*

Nobilissima traduzione, ed illustrazione di un chiaro Avvocato sopra di queste leggi.

Piacque ad un celeberrimo Avvocato, che fiorì verso la fine del secolo passato, M. Domat, illustrare il nostro Dritto secondo l'ordine naturale con una dottrina, e bellezza inesplicabile. Tutto ciò, che è ne'titoli delle leggi, viene talmente da lui illustrato, e reso facile il senso, che ciascheduno puol esser a portata delle più minute cose, ed oscure della Jurisprudenza. Egli dunque illustrando il titolo della Falcidia *lib.* 4. *tit.* 3. *section.* 1. mette nell'ordine naturale tutte le leggi de Giureconsulti sparse

 in

in quel titolo. VII. *La quarta*, egli dice, *che l'erede deve avere per la falcidia, si conta sopra il piede de' beni dell' eredità al tempo della morte del testatore; perchè essendo in quel tempo aperta la successione, ella consiste in ciò, che vi si può trovare allora, senza che li frutti, e rendite del tempo, che vengono in appresso, possano accrescere i fondi per i legati, nè imputarsi all' erede sopra la quarta, che egli dee aver per la falcidia, di cui le rendite debbono essere di lui. Mortis tempus in ratione legis falcidiæ ineunda placuit observari, l. 56. ff. ad l. falcidiam. Ex die mortis fructus quadrantis apud hæredem relinqui necesse est, leg. 15. §. 6. ff. eodem.*

VIII. *Come la falcidia è acquistata all' erede dal momento della morte del testatore, e che ella si prenda su di tutti i beni, che si trovano allora nell' eredità, si deve farne la stima su del piede di ciò, che essi possano valere in quel tempo, o sia per convenzione co' legatarj, o per termini di giustizia; e nella stima si deve aver riguardo a ciò, che i corpi potevano valere di più, se vi fossero de' frutti pendenti in una raccolta vicino al tempo di questa morte. In falcidia placuit, ut fructus postea percepti, qui maturi mortis tempore fuerunt, augeant hæreditatis æstimationem fundi nomine, qui videtur illo in tempore fuisse pretiosior, l. 9. ff. ad l. falcidiam.*

IX. *Alloracchè l'erede accetta puramente, e semplicemente la successione, tutte le perdite, e diminuzioni de' beni dell' eredità, e quelle ancora, che sarebbero mai accadute per mezzo de' casi fortuiti, caderanno sopra di lui, senzacchè i legatarj ne dovessero soffrire alcuna minorazione, se non quando coloro non avessero dato luogo a queste perdite per qualche loro mancanza, che gli potesse essere imputata. In ratione legis falcidiæ mortes servorum, cæterorumque animalium, furta, rapinæ, incendia, ruinæ, naufragia, vis hostium, prædonum, latronum, debitorum facta peiora nomina, in summa quodcumque damnum, si modo culpa legatarii careant, hæredi pereunt.*

Tutti gli Interpreti del Dritto spiegano questa massima negli stessi termini, e determinano il caso, che la quarta si detragga, e minora i legati secondo il tempo della morte, non già quel, che n'è seguito dopo per mezzo degli aumenti dello stesso tempo. Io non farò che rapportare l'autorità de' più chiari tra loro: ed il primo luogo io stimo di convenire ad Ugon Donello, il quale in qualche modo pensò di eseguire quella antica pensata, non ancora eseguita, di ridurre in arte il Dritto civile. Egli dunque nel *capit. 25. commentarior. de jure civili lib. 8.* spiega tutti i principj, ed i casi particolari di queste legali

Ugon Donello, che co' suoi commentarii ha cercato ridurre ad arte il Dritto Civile.

legali deduzioni, e nel *num.* 50. *pag. mihi* 313. scrive a questo nostro individuale proposito : *Nondum satis ad efficiendam eam quantitatis patrimonii certitudinem, quam quærimus nosse quid sit in bonis defuncti, & quanti estimandum, nisi tertium illud addiderimus, ut statuamus ex quo tempore istam omnem patrimonii quantitatem spectari velimus, cum hanc pro varietate temporum ad quæ ea referetur, variè mutari posse constat, ut alias in patrimonio plures res sint, alias pauciores, & earundem etiam rerum non semper una, & eadem extimatio. Et in l. falcidia de hoc tempore ita placuit, cum de patrimonii quantitate agetur, ad quam legis falcidiæ ratio redigatur semper tempus mortis testatoris spectandum esse, id est, hoc quærendum, num legata dodrantem excedant ejus patrimonii, quod testator habuit, cum moritur, non autem ejus, quod postea sequutum est, ut sive postea imminutum sit, nihil noceat legatariis ad legata eorum minuenda, sive sit auctum, nihil his prosit ad legata eorum augenda, l. in quantitate* 73., *l. in ratione* 30. *eodem. Quod Papinianus aliis verbis exprimens dixit, hæredem quartam retinere debere de bonis dumtaxat, quæ testator moriens reliquit, & ex eo die ejus quartæ fructus, l. quod bonis* 15. *§. quod avus in fin. §. fructus eodem : Ergo de incrementis hæreditatis hoc primum sic habeatur, neque fructus postea perceptos, neque siquid aliunde hæreditati obvenit, id in bonorum extimationem venire, quæ ex tempore mortis solum, non ex eo, quod insequutum est, facienda est, l. in ratione* 30. *ff. eodem, quod tamen in fructibus de his accipiendum est, qui post mortem nati, & percepti sunt, nam qui maturi mortis tempore postea percepti erunt, augebunt hæreditatis extimationem, l. in falcidia* 9. *eodem; non injuria, verum est enim, qui moriente testatore maturi fuerint, vivo etiam testatore fuisse . . . .*

Incommodorum post mortem testatoris contingentium eadem lex est, ut nec ea extimentur, quo patrimonium, quod ante fuit, minuant. Denique ut commoda postea contingentia hæredis lucro cedunt, nec prosunt legatariis ad minuendam quartam, quæ initio de legatis detrahi potuit, ita & damna postea illa ad hæredem pertinebunt, ne de ea quantitate legatorum, quæ mortis testatoris tempore esse potuit, quidquam detrahatur. Hoc Metianus variis exemplis damnorum postea incidentium illustrans tradit in l. in ratione 30. *in princip. eodem, quod tamen idem in eadem lege §. Rursus, sic accipiendum esse docet, si circa res alias quam quæ legatæ sunt ea damna contingerint. Sin inciderint circa res legatas fore, ut damna legatariis non hæredi noceant, veluti si res legata perierit: aut deterior facta sit. Nam & hic nihil debebitur, & hic nihil*

 am-

amplius,quam quod de re superesit pro eadem portione, quæ a principio inter bæredem, & legatarium fieret. Hæc inquam summa est disputationis Metiani, quæ de hac re extat in dicta l. in ratione 30. §. rursus. Est autem exceptio non hujus loci propria, sed perpetui juris, quo ita traditum est, quidquid est, quod te dare mibi oportet, si id prius perierit, quam per te factum sit, quo minus dares, id creditoris, non debitoris detrimentum fore; vel, quod idem est, debitorem interitu speciei liberari, si ante moram ejus perierit, ut contra debitoris detrimentum est, si mora facta res perierit, l. quod te. D. si cert. pet., l. si ex legati. Idque est, quod Metianus in dict. l. in ratione 30. §. rursus scribit bis verbis: Quod enim remota l. Falcidia in totum juris foret, boc idem fore & in ea parte, quæ lege Falcidia constitueretur. Hoc enim dicere intelligitur, quemadmodum si locus legi falcidiæ non esset, & res tota legata deberetur, ea perempta bæres idemque legati debitor liberaretur, si culpa vacaret: ita si admissa lege Falcidia dodrans rei legatæ dumtaxat debebitur, re tota sublata bæredem liberum fore. Eveniet autem, ut res legata perire possit, si certa legata fuerit, ut intelligi posset, ubinam esset. At si incerta legata erit non potest accidere tempus, cum dici possit perisse. Quapropter in bis ad regulam redeundum erit, etiam si res omnes perierent bæreditariæ, bæredem tamen obligatum manere. Hujus generis est, cum rem aliquam, puta bovem, generaliter testator legavit, aut aliquid, quod pondere, numero, mensurave constaret, veluti, decem libras æris, centum, ducentos aureos, decem modios frumenti. In quibus neque bovem legavit testator bunc, aut illum, neque bos decem modios, qui essent in ejus bonis, sed bovem generaliter, decem modios ubi essent. Ut igitur res omnes testatoris perierint, pæcunia omnis, non tamen bæres liberetur: quia dicere non possis eum bovem periisse, qui legatus est, aut eam pæcuniam, quæ legata est, cum bæc non magis legata fuerit, quam alia qualibet, quæ præstari posset. Et boc quoque in eandem sententiam dixerit Metianus in. d. l. in ratione 30. §. verum, & §. incertæ. Id autem est, quod generaliter definitur in l. incendium C. si cer. pet. bis verbis, incendium ære alieno non exuit debitorem.

Giacomo Cujacio individua tutti i casi nelle sue quistioni Papinianeo nel dottissimo Commentario sulla l. in ratione.

Giacomo Cuiacio non con minore precisione, anzi con maggior ampiezza distingue mirabilmente tutti i casi, ne' quali fa verificare la massima, che sempre si debba attendere il tempo della morte, e che tutti gli aumenti, che sopravengono, vadano a beneficio dell'erede; perchè la quarta legittima, o sia falcidia si dee detrarre da'legati, atteso il tempo della morte. Cotesta deduzione minora subito i legati di quantità. Distingue egli i legati di specie, i quali nulla hanno che fare in questo

sto discorso. L'illustre Interprete ne fa un meraviglioso commentario sopra la *l. in ratione 11. ad l. falcidiam lib. 29. quæst. Papi. tom. 4. pag. mihi* 754. Sulla spiega di questi principj impiegò quattro giorni con suo grandissimo travaglio *: adeo laborem multum in explicanda l. 11. ad l. Falcidiam, cujus singulis versibus singula sententia controversa significatur*. Ne scrive precisamente nel §. *quod vulgo* 5., e nel §. *si filio*, e nel §. *quæsitum* 7. Insegna, che l'eredità pupillare in quanto a coteste deduzioni non si divide dalla paterna, ma si considera come una sola eredità, ristretta al tempo della morte. Così scrive *lit. E. pag. mihi* 762: *Idem etiam ex eo apparet, quod utraque hæreditas non commiscetur in ratione legis falcidiæ, sed paterna hæreditas secernitur à pupillari, & sola paterna hæreditas spectatur, & extimatur, id est bona, quæ habuit pater mortis tempore, non quæ post mortem patris filius acquisivit, vel diminuit, non bona, quæ pupillus habuit mortis suæ tempore, dict. l. in duplicibus, igitur quantitas hæreditatis paternæ spectatur, quæ fuit moriente patre, non quantitas hæreditatis pupillaris, quæ fuit moriente pupillo. Atque ita omnis extimatio revocatur ad ipsam hæreditatem paternam, quod apertè ostenditur in dicta lege in duplicibus*. Scrive ancora in questi sensi ne' termini di contributo, *eadem pag. a tergo lit. E: quid est contributio, de qua agimus? Comuniter habita ratio legatorum utriusque tabulis relictorum, & collata cum quantitate hæreditatis paternæ, quæ fuit tempore mortis patris*; Così nell'istesso luogo: *sed ejus mens hæc est, ut utriusque legatis compositis, & comuni calculo subjectis, si sint ultra dodrantem, pro rata ex omnibus decedat & portio, quæ per legem falcidiam efficiatur ex extimatione bonorum quæ pater habuit mortis suæ tempore*. Così tratta nella *pag. 766. lit. B.* il caso nostro, ed egli così determina: *præstavit igitur integra* 300. *sine deductione falcidiæ, quia patris hæreditas sufficiebat legatis tempore mortis, quam solam intuemur semper, l. qui fundum §. qui filium hoc titulo*. Nella *pag. 770. lit. B., & inponenda ratione legis falcidiæ utique semper ante omnia deducitur æs alienum, & id tantum quod superest intelligitur esse in bonis, aut fuisse mortis tempore*. Il Savio Giureconsulto nella *pag. 768. l. E.* da l'universal ragione di tutte queste massime del Dritto: *Sic etiam opes patris, & contributio legatorum ex primis tabulis capiunt & formam, & originem, omnibus revocatis ad primas tabulas*. Opes patris, *id est facultates paternæ, bona patris formam capiunt ex primis tabulis, formam, quæ advenit bonis statim atque existunt. Omnis enim forma materiæ advenit in ipsa generatione statim, ut Philosophi ajunt. Forma, inquam, quæ adve-*

advenis bonis statim ac existunt, nihil aliud est quam pretium, & estimatio bonorum. Hæc enim sola id agit, ut bona sint aliquid, quæ vis est formæ, & bona paterna ex ea tantum forma censentur, quæ hæres bonis eo tempore, quo primæ tabulæ valere incipiunt, idest tempore mortis patris, ut intelleximus ex tractato §. quod vulgo, & est fusum per hunc titulum omne jus paternæ hæreditatis, & contributio legatorum. Molti altri passi si potrebbero scrivere al proposito, ma io troppo mi abusarei della sofferenza altrui; e solamente dico, che, per mettere in prospettiva, quanto sia il sofisma degli Avversarj, fui tentato a trascrivere per intero il Commentario di questo grande uomo, alla nostra materia convenevolissimo.

Francesco Ottomano ne scrive colla maggiore precisione.

Francesco Ottomano tra le sue disputazioni del Dritto civile tratta di questa massima nel *cap.* 4. sotto il titolo *de quarta falcidia, pag. mihi* 676. *num.* 25. *Secunda autem observatio hæc est, ut as hæreditatis æstimetur ex eo demum, quod mortis tempore in eo patrimonio fuit, non autem si quid postea extrinsecus accesserit, sive id ex hæredis industria, sive aliorum errore obvenerit, velut si hæreditatem inopem vendiderit, l. si hæres 3., l. in quantitate 73., l. in ratione 3. ff. eodem: Quicquid enim post testatoris mortem damni, lucrique contingit, id totum hæredi contingit; quippe cum hæres quandocumque adit, iam tunc à morte successisse intelligatur, l. hæres quandoque 54. ff. de acquirenda hæreditate, l. Omnia 153. ff. de regul. juris, Denique quantitas patrimonii, quæ mortis fuit tempore, usque adeo spectatur, ut si duplices tabulæ sint, hoc est, si testator non tantum sibi, sed etiam filio impuberi hæredem instituerit, sive primis, sive secundis, sive utrisque tabulis legata det, eorum ratio ineatur ex quantitate patrimonii mortis tempore, & una tantum falcidiana detrahatur &c. Ratio ergo ejus patrimonii ducitur, quod fuit mortis tempore, ut in eo dodrantis, quadrantisque partitio fiat, itaque sive illud postea decreverit, sive adcreverit, neque decessionis, neque accessionis ratio habebitur, ut ex illis verbis intelligitur.* In tutti gli altri numeri seguenti si vede in questi termini determinato individualmente il caso, che da noi si tratta.

Brunemanno dottissimo, e pratico Commentatore in poco restringe, ed individua il caso.

Il Brunemanno nella *l. in ratione* 30. *lib.* 35. *tit.* 2. *ad l. falcidiam pag. mihi* 174. ancor egli ne scrive ne' medesimi termini: *Damnum post mortem testatoris contingens sine culpa legatarii pertinet ad hæredem. Spectatur enim quantitas patrimonii in falcidia computanda tempore mortis, ut falcidiæ locus sit, si tunc legata dodrantem excedant, licet postea creverit hæreditas iacens, ut omnibus legatis solutis amplius quarta supersit. Author ad*

l.3.

l. 3. num. 3. Cod. hoc tit. Item si tunc integra quarta non est locus deductioni, licet bona postea decreverint. Hic & l. 72. hoc tit. §. 3. institut. hoc tit. num. 5.

In §. 2. declaratur regula in principio proposita, scilicet, quod locum habeat in aliis rebus hæreditariis, non vero in ipsis rebus legatis, in quibus si damnum contingat, id cedit damno legatarii, nam res tota, vel ex parte perit suo domino, quando autem res legata est genus, vel quantitas, quia hæc perire nequit, periculum semper hæredis est, §. 3. hac lege. Donellus lib. 8. cap. 25. in fine.

Queste dottrine, per quanto sappia bollire lo spirito della contridizione nel foro, finora tra noi non hanno ricivuto del guasto, perchè niuno fra noi ha finora ardito di spargere notabili errori *in jure* in difesa de' clienti; giacchè lo spirito di un Avvocato puol essere talvolta portato a dare un impasto ad una materia disputabile secondo il genio della sua passione, non già a svellere le massime più stabilite nella Ragione legale.

Francesco Camarella nel suo dottissimo trattato *de Legatis lib. 15. cap. 2. num. 9, num. 9.* esamina tutti i casi, e conferma quanto sopra si è detto. IX. *quæro de modo falcidiæ deducendæ. Et in primis quodnam tempus in computatione legis Falcidiæ observari debeat. Respondeo, tempus mortis testatoris pro valore hæreditatis inspiciendum fore. Quare augmentum, & diminutio hæreditatis postea contingens cedit commodo, & detrimento hæredis. Exemplum: Hæreditas tempore mortis valebat 100., legavit integra 100., locus est falcidiæ in 25.*

Siegue l'autorità di alcuni Dottori del Foro.

Stefano Graziano *Discept. forens. cap. 646. num. 9.* trattando della difficilissima, e sottile quistione, quando i legatarj della specie contribuiscono co' legatarj di quantità, non dubita affatto della massima: *non debet huiusmodi diminutio hæreditatis cedere damno, & periculo legatariorum quantitatis, nam potius peremptio, & casus contingens in rebus hæreditariis pertinet ad hæredem, nec legata minuuntur, l. in ratione 2. in princip. ff. ad l. Falcidiam. Peregrinus de fideicommiss. art. 4. nu. 56. Sicut enim augumenta contingentia post mortem testatoris cedunt lucro hæredis, nec augent legata, ita etiam decrementa debent pertinere ad damnum ejusdem hæredis, l. scribit Celsus, ff. ad Trebellianum l. 3. ff. de fundo instructo l. penultima, Cod. de crimine expilatæ hæreditatis. Loffredus cons. 2. Peragrin. de fideicommiss. artic. 4. num. 56. ad medium, & artic. 10. num. 35.*

Il Presidente Valenzuola ancor egli come di una massima ne scrive nel suo *cons. 134. num. 96. Et confirmatur, quia omne augu-*

augumentum, aut detrimentum post mortem testatoris pertinet ad hæredem etiam respectu fideicommissarii, ut tradunt omnes Doctores, maxime Comensis in l. Deducta §. Ante diem, ubi Alexander num. 4. ff. ad Senat. Consul. Trebell. Et sicut si res periisset, id damno hæredis cederet, ita incrementa eidem prodesunt.

Nel S. R. C. non si è mai contravertito di questa massima. La controversia è stata tra i legatarj specie, e legatarj quantitatis per la di loro diminuzione pro rata a beneficio dell' Erede. Si vegga la decisione 236. del Presidente de Franchis.

Nè mai nel nostro S. C. questa massima si è controvertita: La decis. 236. del nostro Presidente *de Franchis* ce ne potrà persuadere. In questa non si dubitò affatto, che quando l' eredità non è solvente in tempo della morte del testatore, si faccia la diminuzione de'legati di quantità. Quel, che si disputò altamente, fu, se i legati di specie per cotesta diminuzione dovessero entrare nel contributo co' legatarj di quantità. Si considerò, che per i legatarj di specie vi era il dominio, che essi rappresentavano; onde per i principj sopraddotti la fortuna del danno, e del vantaggio dovesse correre presso loro, non già così dovesse correre presso i legatarj di quantità. Ciò non ostante a favore della deduzione della quarta dice il Presidente, che fosse sembrata opinione più equa, che vi dovessero contribuire ancora i legatarj in specie; quantunque l'articolo non si ritrovasse deciso. Così scrive nel *n. 11. unde ex prædictis apparet, quam difficilis sit iste punctus, quem Paulus ibi supra dicit esse pulchrum, & Angelus dicit esse pulchram quæstionem; verò opinio Angeli, & Cumani in dicta lege quærebatur S. C. videbatur verior, & æquior, & conformis voluntati testatoris, uterque scilicet legatarius, speciei, & quantitatis commodum consequatur pro ea parte, pro qua hæreditas est solvendo.* Il Reggente Reverterio nella sua *decis.* 327. ancor egli non dubita della massima, ma solamente porta la quistione ne'termini della sudetta contribuzione: e comechè egli dica, che *Baldo* nella *l. Si vero composita ff. de militari testamento* fosse stato di opinione, che i legati di specie non abbiano a patire diminuzione, pure afferma, che la contraria sentenza fosse stata ricivuta. *Cæterum contraria fuit recepta sententia, nimirum, ut legata sive consistant in specie, sive in quantitate, quando hæreditas non est sufficiens, pro rata diminuenda sint, quod que & verior sit opinio, cum pro illa plura reperiantur jura, & ex doctoribus Angelus, qui hoc firmat per illum textum in l. quærebatur ff. ad l. Falcidiam. Paulus de Castro ibidem, & in l. fin. Cod. communia de legatis, ubi dixit, hoc esse perpetuo notandum per text. in dicta l. quærebatur.*

Decisione di Reverterio 325.

Io priego i miei Signori, che hanno a giudicare, aver sofferenza di questa mia noiosa prolissità, in scriver tanto sopra di una mas-

massima, la quale non è stata posta mai in controversia, perchè io temo assai più de' sofismi, che traggono seco loro una certa novità, che allarma, e conturba lo spirito, che un accutissimo controversista sulle dispute altre volte intese; e perciò dice un savio Critico de' tempi nostri, che egli vede nel Mondo più volumi per confutare i sofismi, che quelli, che si ritrovano dati alla luce per istabilire la verità. Ritorno dunque al proposito mio.

I sofismi hanno bisogno di più esame, che e la contestazione di alcune passabili proposizioni.

Esse sono cotanto vere le sopradette conclusioni, che anzi in casi più favorevoli e forti sempre gli aumenti vanno a beneficio dell'erede. Il caso della legittima, secondochè giudicano molti savj DD., è molto più favorevole, che quello de' legati di quantità. Basta osservare tra i molti altri Ottomano nella sua *Disput. de quarta legitimaria*, *cap.* 1., *usque ad capit.* 10. Il figlio rappresenta un titolo di dominio ne' beni paterni, *l. in suis ff. de liberis, & posthumis*. Sembrarebbe, che il figlio dovesse conseguire la quarta legittima, avuto riguardo al tempo dell'aumento dell'eredità. Moltissimi argomenti si leggono presso quei DD., ma le sopraddotte conclusioni si sono stimate ferme, giuste, ed eque, che si ritrova determinato, e sembra, che ora non se ne possa più dubitare, che per la legittima si debba attendere il tempo della morte, e che qualunque aumento dell'eredità, accaduto dopo, vada a beneficio dell'erede. Questa opinione si ritrova canonizata con più decisioni del S. R. C. Il citato Francesco Ottomano die ro. i suoi per altro dottissimi principj declama contro di questa opinione, e censura la decisione del nostro Senato. Così nel *nu.* 23. *Superest argumentum ex dicta l. si patronum, Cod. de bonis libertorum, quod tanti a Pragmaticis factum est, ut propter id Senat. Consult. Neapolitano sancitum sit, legitimæ portionem ex mortis tempore æstimandam esse, quemadmodum testatur Matthæus de Afflictis decis.* 382. *Sed ut modo diximus tota illa juris veteris ratio ita duabus Justiniani novellis immutata est, ut hæc legitimaria detractio in juris usitati ordinem redigi non possit, præsertim cum patroni, & legitimariorum longè dissimillima ratio sit. Patronus enim de lucro captando satagit, qua de causa non mirum est, si parce cum eo, & stricte agatur. Legitimarii autem de debita sibi jure naturæ hæreditate, & contra officium adempta satagunt, ut multo ipsorum quam aliorum favorabilior causa esse debeat, l. ultima §. Si vero Creditores. Cod. de jure deliberandi.*

Argomento di maggioranza tratto dal caso della legitima, che non riceve gli aumenti nella contingenza doppo la morte, e sta ristretta al tempo della morte.

Francesco Ottomano stimando la causa legitimaria più favorabile di tutte le altre, vuole che s'investisca degli aumenti. Censura la decisione del nostro Senato.

Questa controversia accadde a trattarsi altre volte in tempo, che fioriva nel nostro Senato il Presidente de Franchis; e non mai

si

Decisione del Presidente de Franch. 61. che si attende tempore mortis, e co' aumenti, ch' erano tempore mortis,

si partì dall' antica opinione ricivuta presso noi, che la legittima non fosse partecipante degli aumenti accaduti dopo la morte, e che il conseguimento di essa dovesse esser ristretto tassativamente al tempo della morte. Evvine la decisione 61., nella quale si controvertiva, qual tempo si dovea attendere nella tassa della vita, e milizia. Prese il S. C. l' argomento della legittima, la quale si deve *inspecto tempore mortis: In legitimæ autem liquidatione tempus mortis testatoris esse inspiciendum, clarum est in l. cum quæritur, & in Authent. novissima, Cod. de inofficioso testamento, ita in eo, quod loco legitimæ datur in feudis, ut est vita, & militia, idem tempus attendi debet.* Vi si stabilì ancora, che quei aumenti, i quali nascevano dal tempo della morte, e che virtualmente e realmente si potevano dire essere in quel tempo, soli accrescessero la legittima, e milizia. Così nel *num.* 13. *Quibus non obstantibus, S. C. contrarium iudicavit, scilicet hæc corpora reintegrata augere vitam, & militiam subscriptis rationibus. I. quia licet hæc corpora tempore mortis non apparerent in hæreditate, nihilominus virtualiter, & realiter erant in hæreditate, licet enim sententia reintegrationis lata sit valida post mortem, nihilominus hæc sententia nihil de novo facit, sed declarat primogenitum dominum, non ex nunc, sed ex tunc. Hæc enim est natura, & effectus sententiæ, l. ex diverso §. 1. & II. Si in liquidatione vitæ, & militiæ procedimus ad instar liquidationis legitimæ, ut supra conclusum est, de iure verum est, quod sive legitima sit quota hæreditatis, & veniunt iura, si quota bonorum &c., & hoc decisive consuluit Soccinus Junior cons.* 184. *vol.* 1., *qui in hæc verba prorumpit: In liquidatione legitimæ considerari omnia, & quæcumque bona, mobilia, stabilia, iura, & actiones, quæ reperiuntur tempore mortis testatoris, & hanc opinionem videtur tenere in terminis nostris Lancellottus &c.*

Consiglio 266 lib. 2. di Riminaldo ne' termini individuali.

Tutte le ragioni, che possono servire di fondamento alla sudetta decisione del nostro Senato, si veggono dottamente addotte nel citato *consig.* 226. *lib.* 2. *di Riminaldo* dal *num.* 31. *per totum*, dove si stabilisce, che l' aumento del tempo, che dipende dall' avvenire, ed il quale certamente non si può dire esistente in tempo della morte del padre, non possa cedere che a beneficio dell' erede. Così in tutti i numeri insegna, e precisamente nel *num.* 37. *Sed augumentum, quod fit in processu temporis post mortem defuncti, non erat in bonis ejus tempore mortis suæ, merito sub legitima filio debita contineri non debet, nec ad commodum filii cedere;*

Se

Se dunque la causa della legittima è la causa più favorevole di tutte l'altre, la causa impressa nel cuore paterno, stabilita nel fonte del dritto della natura, dovuta a' figli per una indubitata volontà de' genitori, approvata dall' unanime consenso de' Popoli, traente seco un dritto di dominio nelle sostanze paterne, e non è suscettibile degli aumenti del tempo, o di alcun altro genere accaduto dopo la morte del testatore, ripugna al buon senso perciò, che ne possa esser suscettibile la causa de' legati di quantità; causa non seco traente dominio; causa di gravame; causa in somma, che secondo i principj del Dritto non può ricevere estenzione. Si noti di grazia. Nel Dritto noi abbiamo, che la legittima sia dello stesso genere, che la falcidia, anzi tal volta la legittima si chiama falcidia. Da *Ulpiano* nella legge *Papinianus* 8. §. *Quarta autem*, & §. *meminisse ff. de inofficioso testamento*, da *Arcadio* nella *l. Quisquis* 5. §. *ad filias Cod. ad l. Juliam Majestatis*, da *Giustiniano* nella *l. nuper. Cod. de inofficiosis*, & *novella 66.*, e da Giuliano antecessore *novel.* 34., & 37. la legittima si appella la falcidia; ma la dove si tratta del favore della legittima, questa si diversifica dalla falcidia; ma con tutto ciò non si diversifica dal punto, che ella dee prendere la streita misura dal tempo della morte, senzachè possa aspirare agli aumenti accaduti dopo di quella.

Conseguenza ragionevolissima, che si tira dal caso della legittima al nostro.

Chi mai se l' avrebbe creduto, che il riverito Contradittore sulla severa faccia di questa Jurisprudenza, riverita fino al giorno presente, avesse cercato opporre un sofisma, appoggiato su di quei argomenti, i quali, quantunque sembrano far crollare le canne, pure non le possono svellere, sempre ritornando alla di loro antica piega. Gli argomenti, che io da lui ascoltai in ruota, furon due.

Confutazione dell' avversarie contradizioni.

Il I. fu nel dire, che *in jure* sia regola indubitata, che colui, che partecipa del comodo, debba ancora partecipare dell' incomodo. Da questa regola trasse poi la conseguenza, che siccome il danno, la diminuzione, ed il pericolo dell' eredità feriscono il legatario di quantità, così l'aumento deve esser dietro di lui. Su di questo poi impiegò con de' bei fili la sua gratissima voce.

Ma oltrechè *omnis definitio in jure periculosa est*, come dice una altra regola dello stesso titolo, cioè, che mille volte a taluno appartengano i comodi, e non già gl' incomodi, siccome mille esempj ve ne sono *in jure*, per i varj rapporti della ragione del lucro, e del danno, io rispondo, che questo non sia argomento, ma un positivo errore nella legge. Io

Si dimostra l' enormità di questo argomento.

sino-

finora altro non ho dimostrato, che tra le ragioni, che nelle leggi si stabiliscono, evvi questa, che siccome i danni, e le diminuzioni vanno dietro l'erede, così li debbano convenire gli aumenti. I Giureconsulti di sopra addotti altro non insegnano che questo. Talvolta ancora vegghiando sognano gli Omeri.

Si risponde al 2. argomento.

Per mezzo del 2. argomento si volle far credere, che questa fosse un antica Jurisprudenza, ma che la nuova nata ne'tempi più bassi fosse tutta a favore di lui. Veggiamo di grazia qual sia. Si tira questa nuova Jurisprudenza dalla novella I. di Giustiniano *de falcidia, & inventario*, ma questa novella ha tanto che fare al caso, quanto sarebbe quella *de officinis Ecclesiæ Constantinopoleos*. L'Imperator Giustiniano per mezzo di questa Costituzione altro non volle stabilire, che l'antico Dritto intorno all'osservanza della volontà de'defunti; ed in torre le fraodi, che si commettevano dagli eredi in occultare le sostanze ereditarie, e così minorare i legati, e fare il guadagno doppio colla detrazione della Falcidia. A questo male volle provvedere l'Imperatore; onde egli stabilì, che l'erede dovesse formare l'inventario con quelle solennità, che vi si veggono ordinate per evitare cotesta fraude; e non facendosi l'inventario da quello, ordinò in pena della di lui presunta malizia, e fraude, che dovesse esser tenuto alli pesi, e legati, anche del suo, *ultra vires hæreditatis*, e che non potesse detrarre la Falcidia. Chi dunque non fa l'inventario in virtù di questa Costituzione (questo è Dritto nuovo) perde il beneficio della Falcidia, il che si limita ne'figli, e discendenti, i quali la detraggono ancorchè non faccino l'inventario; perchè ne'discendenti non si deve presumere la malizia e fraude, benche Rafaello Fulgosio opina, che questa ragione non sia buona, ed il Cujacio nella esposizione di questa novella, L.C., crede, che i figli la possono detrarre, e che questa sia la sentenza comunemente ricivuta: *De hærede extraneo loquor, nam liberis parentibus patronis non adimitur falcidia ob contumaciam; non adimitur a testatore, nisi ex justa exhæredationis causa; non adimitur ob soluta quedam pro solido legata: receptum est etiam non adimi ob non factum inventarium. Quod Fulgosio displicet non improbabili ratione, quod cum non fecerunt inventarium, præsumantur amovisse plus satis.*

Si dimostra, che la novella prima di Giustiniano, de Falcidia & Inventario, nulla abbia che fare al caso.

I figli e discendenti neppure ob non factum inventarium perdono la detrazione della legittima, contro il sentimento di Rafaello Fulgosio.

Dunque, che ha che fare al caso nostro la Novella? Ella non vi porta altro di nuovo che questo solo, che se mai la Contessa Isabella non avesse fatto l'inventario, come lo fece, sa-

reb-

rebbe stata tenuta a'legati, *etiam ultra vires hæreditatis*. Ella sarebbe stata in questo danno: Questo non ha che fare al caso. Ma se mai si dicesse, che siccome colei per l'inventario fatto non sia in questo danno, così non debba essere nel lucro degli aumenti ereditarj, questa è una stranissima conseguenza, un'errore intollerabile, un sofisma puerile, perchè niun rapporto vi è alla regola di questo danno cogli aumenti ereditarj. Il vantaggio degli aumenti ereditarj hanno il rapporto col danno della stessa eredità in modo; che siccome l'erede è nel beneficio dell'immenso lucro; così è nel danno di perdere la totale falcidia; e pagare interamente i legati nel caso, che l'eredità sia notabilmente deteriorata per qualunque avventura, e per i casi del Cielo. Nè giova dire, che il lucro potrebbe essere immenso, ed il danno sempre si restringerebbe alla sola quarta, perchè la Jurisprudenza non è così avara, che misuri ugualmente il lucro, ed il danno: e così avvertì ne' termini precisi il Cuiacio nel citato dottissimo Commentario in sulla *l. in ratione lit. B. pag. mihi 767. Nam & augumentum quod accessit præter eam quartam habebit. Unde notandum est non eandem esse omninò rationem damni, & lucri. Damnum hæres facit quadrantis tantum, diminuta hæreditate patris post mortem ejus. Lucrum autem facit supra quadrantem etiam immensum ex bonis post mortem patris, a pupillo aliunde adquisitis ut l. 10. hoc tit., & l. 14. §. ultimo, & l. qui duos impuberes de vulgari substitutione. Prior ille casus, quo hæres nihil retinet exponitur a Papiniano in illo loco: Quid ergo si non sufficiat hæreditas: hic posterior casus non exponitur a Papiniano, quia potest facile intelligi ex contrario.*

Come s'intende, che il danno, ed il vantaggio vadi all'erede sull' eredità del defunto. La ragione del lucro non è l'istessa che quella del danno.

Quel, che io ho scritto in brievi parole su di questo punto, copiosamente viene spiegato dallo stesso Cuiacio nel citato luogo *lit. E. pag. mihi 766. per tot.* Il passo è lungo, ma è degno di esser trascritto; ed i savj Giudici avranno la sofferenza, dopo averla avuta in tante altre trascritte autorità, ancora in questa trascrizione; del che fare io non mi ho potuto astenere in una causa, dove gli errori si spargono per massime, e la verità si cerca di cacciare nel buio, e tirar la causa fuori dell'alveo suo: *& hæc est sententia Papiniani hoc §. evidentissima. Cui tamen obicitur legata non præstari ultra vires hæreditatis, ex nullo testamento præstari ultra vires patrimonii, idest ne ex testamento quidem militis, ex quo tamen præstantur legata ultra dodrantem, quia l. Falcidia cessat in militari testamento, sed non præstantur ultra assem l. 1. §. denique ad Trebellian. Sane ita est ex nullo testamento plus legatorum nomine præstari* quam

Non eandem esse omnino rationem damni, & lucri. Cujacio maestro in Jurisprudenza, magistralmente insegna questa materia.

squam quantitas est hereditatis, neque ex testamento militis, in quo tamen cessat Falcidia, neque ex testamento pagani, in quo Falcidia locum habet, & vires hereditatis, pro quibus legata præstari oportet, æstimantur deducta Falcidia. Atqui in proposito casu, ut diximus, heres præstat legata de suo quadrante, cum eum non retineat. Ergo ea præstat ultra vires hereditatis, ultra dodrantem est. Hæc igitur videntur inter se pugnare, verum huic argumento respondeo hoc modo: ex sententia Papiniani aliud esse hæredem præstare legata de suis bonis, aliud de suo quadrante. De suo quadrante præstat sæpe, ut in multis casibus, quibus falcidia locum non habet &c. . . . . Heres igitur de suo quadrante præstat sæpe legatum, vel fideicommissum DE SUIS BONIS, NUNQUAM, QUOD SCIAM, NISI EX CONSTITUTIONE JUSTINIANI UNO CASU, SI OMISERIT INVENTARIUM, QUO CASU ET DE SUO QUADRANTE, ET EO AMPLIUS DE SUIS BONIS EXPLET LEGATA. l. ultim. Cod. de jure deliberandi; & Novella I.

L'egregio Giureconsulto soggiunge l'esempio ne' termini precisi: *In proposito igitur, si in bonis paternis fuerint quadringenta, in legatis 300., & perierint 100. post mortem testatoris sine culpa hæredis aut substituti, substitutus nihil retinebit quadrantis nomine, & præstabit legatariis 300. integra: qui non retinet falcidiam, qui non retinet quadrantem, dat de suo quadrante. Sed si perierint 150. non præstabit legatariis nisi 250. Si perierint ducenta, non nisi ducenta reliqua. Si omnis hæreditas patris perierit, nihil præstabit. Nam eo quod acceperit amplius, æquum non est hæredem præstare legata. l. 1. §. Marcellus tit. sequenti . . . . Verum enim vero, & cum heres, ut in proposito casu præstat legata de suo quadrante, si quis argumentetur ut supra, & dicat, debet igitur præstare ultra vires hæreditatis paternæ, hoc negabo, quia hæreditas patris mortis tempore sufficiebat legatis . . . . Nec recte diceretur præstare ultra vires hæreditatis paternæ, cum tempore mortis legatis præstandis idonea fuerit hæreditas, ac proinde diminutio illa, aut damnum illud diminutio est, vel potius consumtio Falcidiæ, non diminutio legatorum. Nemo est, qui non intelligat hunc priorem casum, quo evenit, ut substitutus non retineat quadrantem, ut damnum faciat quadrantis.* L'altro caso, che egli prosiegue a spiegare, è quello del lucro, che ho trascritto di sopra: *unde notandum est, non eandem esse omnino rationem damni, & lucri.*

Io so bene, che il mio riverito Avversario sia molto moderato nelle cose sue, ma io non so, come abbia mancato questa volta. Poteva egli darsi a credere, che se mai la

No-

Novella citata avesse cambiata la faccia della nostra Jurisprudenza da me sopra trascritta in ordine al nostro affare, tanti egregj, e pratici DD., e che fiorirono tanti secoli dopo le Novelle di Giustiniano, non avrebbero così scritto, come hanno scritto, che la legittima si detragga da' legati *inspecto tempore mortis*, e che gli aumenti contingenti dopo la morte servano all'erede, cedono al padrone. E se mai egli mi dicesse, che ancor io sono stato immoderato in scrivere così diffusamente sopra di una massima inconcussa del Dritto, io rispondo di sì, perchè per natura son portato a confutare precisamente l'errore, siccome sobrio, e brieve nel punto delle controversie ricivute. Ecco, che io mi sento trasportare ancora a confutare l'errore con altre ragioni.

Si dimostra che nell'eredità feudale non si può gravare che il valore del feudo tempore mortis.

Io dico, che a queste massime del Dritto in su di qualunque causa di eredità si unifcano altre massime stabilite sull' eredità feudale. Questo è il preciso nostro caso. Se il gravame de' ducati 100 mila fosse estensivo agli aumenti accaduti dopo la morte del fu Principe Tomaso, il gravame non sarebbe su del valore de' feudi, *ma super corpore feudi*, il che non permette fare ancora tra noi il Dritto della ricivuta successione feudale. Gli aumenti, le accessioni sono parte del feudo, sono fuori la causa del gravame, sono di quelle cause, che appartengono al successore *in feudalibus*. Quei frutti, quei emolumenti, che si ritrovano in tempo della morte del feudatario, quei appunto tassativamente sono affetti de' pesi, e gravami ereditarj; sono affetti della qualità ereditaria. Tutto il rimanente è del successore *in feudalibus* fuori della qualità ereditaria, in virtù della lege feudale, e per il beneficio dell'investitura. Io potrei esemplificare questo luogo con mille dottrine, ed esempj; ma la dannosa papiro cresce a dismisura. Basta tra molti rapportar l'autorità di un famoso nostro feudista, Sigismondo Loffredo nel suo *consig. 46. num. 9: Quod testator non potest gravare filium etiam de fructibus feudi, nisi pro eo tempore, pro quo apud ipsum viventem sit mansurum feudum, & nisi in fructibus ultimi anni secundum distinctionem capituli primi tit. hic finis lex, ut refert Andreas de Isernia; & de hoc videtur esse nova, & particularis lex hujus Regni, incipiens constitutionem D. M. &c. ubi tolluntur omnes dispositiones super feudis habita absque regio assensu, & ibi Andreas de Isernia dicit, quod feudatarius potest solum vendere fructus totius temporis, quo apud se erit res feudalis, & subdit, ut caveant sibi ementes, quia si vassallus venderet fructus pro certo tempore, & interim moriatur, omnes obligationes pereunt.*

Sarebbe in altro caso il gravame super corpore feudi, il che non si permette dalla successione feudale,

Dottrina communemente ricivuta da i Feudisti, e rapportata dal feudista Loffredo nel suo cons. 46.

E Per

Non mai si è disputato nella successione Feudale se gli aumenti dopo la morte vadino a beneficio di altri, che dell'erede. Due tempi sempre si sono unicamente considerati, quello della compra del Feudo, o quello della morte del Feudatario. Si fatta questione presso il Reggente Rovito, e Capecelatro ne' termini tra primogenito e secondogenito nel feudo nuovo.

Per la qual cosa in termini di eredità feudale molto meno si legge questa quistione, se si debba attendere la eredità feudale dopo la morte del feudatario, e ne' suoi aumenti. Evvi presso il Reggente Rovito in sulla Prammatica 24. *de feudis*, *num.* 16. *per tot.* trattata la controversia, qual tempo si debba attendere o quello della compra del feudo, o quello della morte del padre, quando al figlio secondogenito si dee la metà del valore di quello in qualità di feudo nuovo comprato dal padre, e lasciato nel suo testamento. Si rifletti, di grazia. Il secondogenito in tal caso non è uguale al legatario, è molto lontano dalla di lui causa, non adduce titolo di gravame. La causa del secondogenito è di quelle più favorevoli: ha egli il titolo di condomino a rapporto del primogenito; e pure niuno svegliò il bello, e nuovo articolo, che si dovesse in sull' aumenti del feudo attendere il tempo dopo la morte. Questo è un' errore. Quel, che si è dubitato, è stato tra i due tempi della compra, e della morte; ed il sopradetto Reggente Rovito tratta assai dottamente questa controversia. Quantunque egli riferisca essere stato del contrasto sul punto, se questa metà del valore del feudo si debba *jure collationis*, *o jure petitionis hæreditatis*, nondimeno risolve sopra ottimi fondamenti, e coll' autorità delle cose giudicate, che si debba *jure petitionis hæreditatis*, *non collationis*, ed il valore si debba attendere secondo il tempo della compra, non della morte.

Egli dunque, dopo aver stabilito assai dottamente queste sue massime, viene a spiegare nel *num.* 53., che si debba *secundum tempus emptionis*, *non secundum tempus mortis*, perchè si viene titolo *petitionis hæreditatis*. Così nel *numero* 55. scrive: *at si attendamus nostram opinionem, quod scilicet debeatur hæc pars pretii petitione hæreditatis, utique hæc opinio non posset comprehendere nisi illud pretium, quod fuit versum in emptione feudi, & uti incorporatum semper permansit in patrimonio patris, & post mortem patris reperitur in ejus patrimonio, ut toties supra repetii, quicquid enim incrementi capiat feudum post illius emptionem, illud incrementum non potest accedere pretio jam soluto certæ quantitatis, ad quam solam quantitatem datur petitio hæreditatis, sed accedit ipsi corpori feudi, & proinde sortitur naturam feudalem ejusdem feudi, cujus dominium integrum est primogeniti, nec illam actionem pretendere possunt secundogeniti super eodem feudo.*

Redeundo vero de semita ad viam, id quod dixi de augmento, si-

ve

ve incremento feudi, quod accedit ipsi corpori feudi, non autem pretio, est intelligendum de incremento intrinseco; secus autem si esset incrementum extrinsecum, sive per opus manufactum in ipso solo feudi, vel per alia bona circumadiacentia, feudo unita, & incorporata per eundem primum acquirentem, nam hæ meliorationes, & incrementa cedunt feudo in beneficium primogeniti, verum tenetur secundogenitis ad partem pretii; juxta text. in cap. 1. §. *e contrario de investit: de re alien. fact. Reg. de Ponte conf.* 6. *num.* 8., & 9. *lib.* 1. *Loffredo: in dict.* §. *præterea ducatus, late Schrader. do feudis* 2. *part.* 9. *par. princ. sect.* 2. *per tot. Harthman. Pistor. quest.* 32. *lib.* 2. *part.* 2.

Quinta, & ultima illatio est, ut hæc pars pretii debita secundogenito, habito respectu ad pretium erogatum in emptione feudi, eatenus debeatur, quatenus durante vita primi acquirentis duraverit in eodem statu, & æstimationo, itaut tempore mortis acquirentis in eadem proportione reperiatur in ejus hæreditate, secus autem si exinaniverit in totum, aut aliquo casu receperit diminutionem, vel quia chasmate feudum pereat, aut alio facto detrimentum notabile accepit, nam tunc pars pretii debebitur habito respectu ad valorem tempore mortis primi acquirentis, non autem ad pretium, quod fuit in acquisitione erogatum; si enim ratio, in qua fundatur nostra principalis conclusio, est, quia scilicet pretium erogatum non abscessit a patrimonio acquirentis, sed in eo semper permansit usque ad diem mortis, eadem ratio convincit, quod si idem pretium non duravit integrum usque ad diem mortis petitio hæreditatis competens secundogenitis pro parte pretii; quæ regulatur a statu ipsius hæreditatis, ex sic ab eo quod remanet post mortem acquirentis, non habebit locum respectu pretii, quod abscessit jam a patrimonio defuncti ante mortem, sed in illo pretio, & valore tantum, qui remanet tempore mortis.

Hinc resultat modo, quod decisio Freccia in dicta differen. 33. *inter feudum hæredit:, & ex pacto, post num.* 4. *versic. si tempore, dum affirmat, quod si post emptionem a patre factam acciderit depopulatio Turcarum, per quam vasalli fere omnes capiantur, & prædia devastentur, sit ut feudum ipsum notabilissimum damnum recipiat, hoc casu non erit danda pars pretii secundogenitis, prout fuit emptum feudum, sed prout valet modo tempore mortis patris, verissima est in se tam de æquitate, in qua se fundat ipse, quam de rigore juris, sed non ex ea debet inferri, ut idem dicendum sit, quando feudum reciperet incrementum, quia ex his, & aliis dictis in proxima præcedenti illatione patet, quam diversa ratio sit*

 inter

inter unum, & alium casum, & ex diversis non est facienda illatio, vulgata l. Papinianus exuli ff. de minor.

Et a contra ex hac ultima illatione resultat, ut cavendum sit a Minadoo in d. verb. de successione post num. 32., dum in hac materia affirmat dandam esse partem pretii, quod impensum est, sive minoris feudum valeat tempore mortis. Nam licet vera sit ejus doctrina, quando feudum pluris valeret, ut probavimus in praecedenti quarta illatione, secus tamen est, quando minoris valeret ex animadversis in hac illatione, quod non aliunde procedit, nisi ex diversitate rationis, quae militat inter unum, & alterum casum: Nimirum quia ratio est anima legis, & propterea semota ratione non est lex, sed cadaver, ut patet ex discursu ejusdem Minad. consf. 1. n. 37. cum plurib. seqq.

Il Reggente Capecelatro poi nella sua *consult.* 25. dottamente affermò contro Rovito di doversi attendere il tempo della morte. Non si sognò mai egli di asserire, come niuno si è sognato finora, che si debba attendere il tempo della divisione, e fu deciso tutto il contrario di doversi attendere il tempo della compra, e l'aumento del prezzo dato a beneficio della primogenita secondo le costanti decisioni; ed in quella causa di Capecelatro votarono Andrea Marchese, di poi Presidente del S. C., Gio: Vincenzo Corcione, Presidente della Regia Camera, Fulvio Lanario Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, e Gio: Vincenzo Macedonio. Questa decisione fu a 15. di Giugno del 1623.

Tanto basti aver scritto contro un sofisma, che nuovo ed inudito nel foro non dovea così errante correre impunito con turbamento delle massime di qualunque Jurisprudenza.

Siegue la quarta pretensione.

IV.

Del titolo della fondazione della Chiesa del Collegio di Napoli de' PP. Gesuiti.

Della fondazione della Chiesa del Collegio dei Gesuiti.

VI fu della controversia tra il Duca, e la Contessa, a chi dovesse appartenere questo titolo, o sia *jus patronato*. Il Duca la dedusse tra i capi delle sue pretensioni, le quali si leggono nel laudo del P. Evangelista: così nel *cap. 9. Pretende, che la Chiesa del Collegio di Napoli de' PP. Giesuiti fonda-*

data dal quondam Signor Principe Tomaso spetti assolutamente ad esso Principe, esclusa affatto la Signora Contessa di Conversano da detta fondazione, essendo stato deciso, che ad esso Principe spettino tutti i burgensatici, e per conseguenza detta fondazione, la quale non è feudale, come anco per altre ragioni.

La Contessa nelle sue repliche rispose nel *capit.* 8. al detto 9. capo: 8. *Al 9. capo, che pretende il Signor Duca, che la fondazione della Chiesa del Collegio de' PP. Giesuiti di Napoli spetti totalmente a lui, si dice, che la pretensione della Signora Contessa sia ragionevole, e che il Signor Duca ne sia totalmente escluso, essendosi fatta detta fondazione da Principe Tomaso per se, e per chi tiene luogo di primogenito nella sua casa, ed il detto luogo di primogenito lo tiene sola la Signora Contessa, e perciò a lui solamente spetta detta fondazione.*

Su di queste scambievoli pretensioni venne poi la determinazione del P. Evangelista nel più volte detto suo laudo: *Quoad 9. caput dicimus, & declaramus, Jus, & titulum fundatoris in Ecclesia Collegii Societatis Jesu Neapoli pertinere ad dictum Principem Roccæ, uti hæredem universalem, & primogenitum intuitu dictæ hæreditatis vocatum in instrumento fundationis, salvo jure sepulturæ pro dicta D. Comitissa, & descendentibus in perpetuum, servata forma dictæ fundationis &c.*

Determinazione del P. Evangelista.

Essendosi questo laudo rivocato ritorna la controversia nel piede antico, la quale si deve decidere dal S. R. C. Questa fondazione non fu già fatta dal Principe Tomaso iuniore, la di cui eredità è l' oggetto di questa gran controversia, ma bensì da Tomaso seniore. Non si mette in dubbio, che fosse stato chiamato colui, che tenesse luogo di primogenito. Riguardo al fondatore l'unico primogenito discendente fu la Contessa Isabella, discendente dal primogenito, mentre il Duca di Perdifumo non era che secondogenito. Egli era primogenito rispetto al maggiorato istituito dal Principe Tomaso iuniore, perchè egli così lo volle, così lo considerò, e gli suoi discendenti furono da lui con ordine di primogenitura così chiamati. Il primogenito dunque rispetto alla fondazione della Chiesa del Collegio non si può considerare che l' unica figliuola discendente dal primogenito, Isabella, figliuola del Principe Tomaso. L' istesso Arbitro dice, che questa chiamata fosse stata uniforme alla legge della fondazione. Manca però negli atti l' istromento della fondazione; per mezzo del quale la cosa si metterebbe nella sua chiarezza. Non è riu-

riuscirò a Conversano di poterlo ritrovare. Si dee credere, che stia presso il Signor Principe, perchè godendo egli del titolo di questa fondazione, senza meno dee ritenere presso di sè la scrittura; anche dovendosi considerare la lodevole economia, che tiene delle cose sue un personaggio, che agli illustri suoi sublimi natali ha unito una incomparabile savièzza.

Dritti de' Padronati, e le loro ragioni onorifiche secondo i Canonisti si uguagliano alle regole della successione feudale.

Non presentandosi dunque l'istromento della fondazione, nel dubbio ne de' appartenere il dritto alla figliuola, la quale è l'unica discendente primogenita, mentre il Duca si riputa riferitamente per tale rispetto al solo maggiorato, che a beneficio di lui fu formato dal fu Principe Tomaso iuniore. Sicchè non presentandosi l'istromento di fondazione, de' aver luogo il diritto della figlia, l'unica primogenita; tantoppiù, che secondo le decisioni de' Canonisti, e Feudisti questi *Juspatronati*, e loro dritti onorifici simboleggiano colli dritti feudali; e vanno ugualmente presso l'ordine della successione feudale. E perciò il Signor Principe, il quale allega un titolo irregolare, non ordinario, e non legale, deve presentare l'istromento della fondazione, per confermarsi un dritto, che nel dubbio la legge vuole, che non gli debba appartenere.

Siegue la V. pretensione

V.

Altri Crediti della Casa di Conversano.

Altri crediti su de' quali non si è data providenza alcuna dal Signor Commessario.

1. LE si dee ancora il prezzo della collana donata alla Contessa del Castello dalla Principessa Guevara in ducati 1409.
2. Per le esequie, e funerali del fu Principe Tomaso, oltre gli ammessi nel laudo de Gattis, ducati 1619, altri ducati 2188., che si doveano alla Principessa Guevara.
3. Per letto vedovile, ed alimenti della stessa Principessa ducati 3 mila, oltre ducati 1041. ammessi nel sudetto laudo.
4. Per dote, ed alimenti dati a D. Violante Filomarino figlia naturale del Conte del Castello pagati dalla Contessa Isabella ducati 3 mila.

Su di questi altri crediti non si ritrova data providenza dal Signor Commessario, e per parte del Signor Principe si ritrovano contradetti nel volume della discussione; onde se n' attende la decisione del S. R. C. Si dee però sapere, che in quel-

quelli informi abbozzi, o siano appuntamenti del Collaterale, che da'dottissimi Avversarj si vogliono per un legal processo, come io altre volte ho notato, si ritrovano ammessi tutti questi altri crediti in modo, che tutto l'intero credito della casa di Conversano non si porta nella sorte, come già si ritrova ammessa nel citato volume di discussione, nella somma di ducati 83491. 44., ma benvero nella somma di ducati 90187., *fol. 7. dict. proc.*

Io stimo, che rimanga con ciò compiuto il numero delle scambievoli pretensioni, almanco delle principali, se pure alcuna tra questo caos non me ne sia sfuggita. Tutte le altre quistioni, le quali caderanno sulla materia de' rispettivi contributi, non sono della presente opera per quel, che si è notato da me nel principio della I. P.; e comeche elle non sieno nè poche, nè molto facili, ad esse solamente è riservato nondimeno sciorre il totale nodo di questa controversia; e quindi ricavarsi il desiderato frutto di vederla totalmente estinta, e ricomposte queste due ragguardevolissime Case a' legami di quell' amore, che suol generare la derivazione del sangue.

Dopo aver dato opera dunque a questo lavoro, siccome promisi nel principio pag. 15. della I. P., eccomi al punto principalissimo, o sia lo stato della controversia

Qual delle due case contendenti sia la debitrice, o la creditrice.

L'Esame del contributo non ancora fatto non mi puol far avvanzare nelle linee certe, e sicure. Del resto chiunque per ora anzi con molta brevità dalle cose fin quì esaminate potrà sciorre lo stato di questa controversia, potrà vedere qual delle due case sia la debitrice, o la creditrice.

Si viene alla conclusione cioè allo scioglimento dello stato della controversia quale delle due Case sia la debitrice, o la creditrice.

Eccone un brevissimo saggio in un colpo d'occhio. Quelle *cinque pretensioni*, che han fatto l' oggetto della I. P., dalle quali il Signor Principe crede di poter far derivare la somma di duc. 30 mila, e più, io le ho dimostrate, se mal non erro, così irragionevoli, e meschine, e così dalla lunga stagione corrotte, che la di loro forma lacera in tante piccole parti, e dal tempo tra densa caligine ottenebrate, non si possa mai ravvivare, che per mezzo del salubre fermento della compilazione del termine, mezzo sempre praticato, e canonizato dall' autorità delle cose giudicate. L'oscurità è insidiosa alla giustizia, la quale per sua naturale costituzione consiste negli accer-

certati rapporti di ciascheduna circostanza. Gli altri crediti del Signor Principe non sono che la rata del contributo al prelegato di ducati 120 mila, coll' interesse *a die litis contestatæ* del 1743.; quel, che rimane sulla eredità feudale del fu Principe Tomaso, valutata, come mille volte ho sopra scritto, immediatamente dopo la di lui morte nella somma di ducati 182 mila, per quel pagamento, che potrà entrare nel gravame de' duc. 100 mila, anche coll' istesso interesse del 1743, fatte le necessarie deduzioni secondo la sentenza medesima del S. C., cioè colla deduzione de' debiti ereditarj, e colla innegabile deduzione della leggittima a favore della figliuola, la Contessa Isabella. Or tutto il corpo di questa gran controversia a queste brevissime cose si riduce.

Quel, che io ho esaminato nella II. P., dimostra a chiunque ora, che si ritrova fatta la discussione, qual sia l' attuale situazione della casa di Conversano in questa causa. Ella rappresenta in sulla eredità un credito di ducati 83491. 44, de' quali ducati 26 mila sono residuo delle doti della fu Contessa Isabella, coll' interesse convenuto alla ragione del $7\frac{1}{2}$ per 100., dal tempo de' capitoli matrimoniali, stipolati nel 1622., fino al giorno presente; e duc. 38 mila sono residuo delle doti della fu Principessa Guevara, coll' istesso interesse convenuto ne' capitoli matrimoniali dal giorno della morte del fu Principe Tomaso, accaduta nel 1630., oltre gli altri interessi, che vi si debbono unire, nascenti dalli sudetti frutti dotali, i quali si hanno come sorte, ed all' istessa ragione, e tempo; ed duc. 12600. e rotti sono di antefato colli stessi interessi dotali, e dallo stesso tempo del 1630., giacchè io credo aver dimostrato, che le opposizioni, che ora si fanno contro la partita sudetta dell' antefato, siano tutte vane, ed irragionevoli. Tutte le altre rimanenti partite dovranno essere co' di loro rispettivi interessi. Vedi, a che sale questo credito in una somma così eccessiva, credito non mai contrastato, e sempre mai ammesso.

Si dee restituire alla casa di Conversano il feudo della Rocca in virtù della sentenza del S.C., e del decreto del Sig. Commess., il quale per non essersine prodotto gravame alcuno ha fatto passaggio in cosa giudicata. Questo feudo per gli soli aumenti del tempo eccede il valore di ducati 100 m. Si debbono i frutti del medesimo dal giorno della morte del fu Principe Tomaso in esecuzione della medesima sentenza del S.C. Si dee restituire il titolo di Principe, il di cui valore non deve essere considerato per gli interessi, che debbono decorrere dallo stesso

gior-

giorno della morte, mercè la ſenrenza ſteſsa, in quel modo, che fu conſiderato nel laudo de Gattis, per ducati 5 mila, ma benſì in ducati 18 mila. Si dee la legittima in ſul valore de' feudi atteſo il tempo della morte una co' frutti dal tempo medeſimo, e che *deducto ære alieno* ſi dee precapire, e detrarre da' legati eredirarj.

Non vi vuol molto ad unire queſte ſcambievoli partire, e ſciorre quindi lo ſtato della controverſia, cioè conoſcere, qual delle due Caſe ſia la creditrice, o la debitrice, non già nello ſtato, che era nel 1750., ſtato di aſtratti articoli legali, ſtato ſoggetto a' tratti di una viva fantaſia, ſtato intralciatiſſimo tra la oſcurità de' fatti, ma benſì in uno ſtato tutto poſitivo, nella diſcuſſione già fatta, riſchiarate le circoſtanze de' fatti, ſenza giuoco di aſſertive, ed eſclamazioni, ed in cui ſi veggono più efficaci le ſemplici citazioni de' fogli, che i tratti di una grande eloquenza.

Io dunque ho creduto di aver potuto dimandare non immaturamente il ſequeſtro del feudo della Rocca nel caſo, che ora il S. C. non poteſſe venire ad una definitiva deciſione, per la mancanza di quella diſcuſſione, che cade per la parte del contributo. In quel feudo vi ſi vede già ſtabilita la noſtra ragione. Si è dichiarato, che quello ſi debba a noi reſtituire. Il decreto *tranſiit in rem iudicatam*. Il ſavio Giudice ancora leggiermente a quanto ſi è detto rifflettendo, potrà avere un giuſto, e prudente preſentimento, che Converſano in graviſſima ſomma rimane creditore contro del Signor Principe. Queſte non ſono mie apparenze teatrali. Queſti ſon fatti, i quali debbono far ceſſare omai quell'antiche rodomontate. Ma elle non ſono mancate. Nell'ultimo ragionamento del riverito Avverſario, chi mai l' avrebbe creduto, nello ſtato attuale diede ancora ne' traſporti di contrapormi il ſequeſtro di Palo; ma egli, che ſavio uomo è, e molto pratico della economia degli affari, non ſi vide fermare ne' termini di giuſtizia, nè ne' termini di quelle gran ſomme, che prima ſi ſpacciavano, ma paſsò a pennellegiare il difficile eſito di queſta controverſia non capace di finire, che per mezzo di un amichevole accommodamento, e non conſeguibile che per mezzo del ſequeſtro di Palo. Ah, che bell' antidoto è mai queſto! Io nello ſtato, in cui mi ritrovo, nello ſtato de' fatti, che ho eſpoſto, mi ritrovo un'altro antidoto più generoſo, ed il più opportuno, ed efficace per conſeguire l' accomodamento amichevole, unifor me allo ſpirito

di

di carità. Questo egli è il sequestro non già del feudo della Rocca, che mi si deve non già per titolo di antidoto, ma di giustizia, ma egli è il sequestro di tutte le partite ereditarie, che si sono avute dal Signor Principe, le quali vengono asforte dall'intero credito, che rappresenta la casa di Conversano, il che io credo aver dimostrato finora colla testimonianza de'fatti, e del Dritto: ed io spero, che i savj Giudici riscontrando, e considerando quell'esame, che io debolmente ho fatto della controversia, rimarranno persuasi, aver io lasciato, in trattando quest'argomento, il senso di avvocato, e seguito quello della verità; il quale è il solo senso, che dee rimanere giustificato presso Dio, e gli Uomini.

Napoli 14. Luglio 1753.

Stefano Patrizj.